MOVIMENTO CONSUMATORI NUOVO COMITATO REGIONALE LOMBARDO

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

DI REGIONE LOMBARDIA
E DELLE PROVINCE DI LECCO, MILANO E VARESE

Questa guida è stata realizzata da Movimento Consumatori Nuovo Comitato Regionale Lombardo nell'ambito del progetto "consumatori responsabili" del Programma generale di intervento della Regione Lombardia con l'utilizzo dei fondi dal Ministero *dello* sviluppo economico.*"*

PREFAZIONE ---------- **3**

MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA NATALITA' ---------- **4**

ASSEGNO MATERNITÀ EROGATO DAI COMUNI ---------- 4
ASSEGNO MATERNITÀ EROGATO DALLO STATO ---------- 8
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO (CON ALMENO 3 FIGLI MINORI) ---------- 9
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE NUMEROSO (CON ALMENO 4 FIGLI) ---------- 12
ASSEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE (ANF) ---------- 13
CONGEDO PARENTALE ---------- 18
VOUCHER BABY SITTING – ASILI NIDO ---------- 23
ASSEGNO DI NATALITÀ (C.D. BONUS BEBÈ) ---------- 25
BONUS MAMMA DOMANI ---------- 29
BONUS ASILO NIDO ---------- 31
BONUS FAMIGLIA – REDDITO DI AUTONOMIA ---------- 32
CONGEDO MATRIMONIALE ---------- 35

MISURE DI SOSTEGNO PER GLI INQUILINI E PER LA CASA ---------- **39**

ALLOGGI CONVENZIONATI ---------- 39
MOROSITÀ INCOLPEVOLE ---------- 39
FSA FONDO SOSTEGNO AFFITTO ---------- 41
CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ ---------- 42
BONUS ENERGIA ---------- 44
SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI ---------- 44

MISURE DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ---------- **46**

CARTA SIA, SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (NUOVA SOCIAL CARD) ---------- 46
CARTA ACQUISTI ORDINARIA - INPS 2017 ---------- 48
BONUS SPOSTAMENTI REGIONE LOMBARDIA ---------- 51
AIUTAMI (SOLO PER COMUNE DI MILANO) ---------- 53
DENTISTA SOCIALE ---------- 54
ESENZIONE CANONE RAI ---------- 55
TASSA RIFIUTI ---------- 56
ESENZIONI SANITARIE ---------- 57
REDDITO DI AUTONOMIA: VOUCHER DISABILI ---------- 57
SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER LE PERSONE DISABILI ---------- 58
INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MISURA B2) ---------- 60
BUONO E VOUCHER DALLE ATS PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA (MISURA B1) ---------- 61
ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER DISABILI ---------- 62
DOTE SCUOLA ---------- 63
DOTE UNICA LAVORO ---------- 64
GARANZIA GIOVANI ---------- 67
PROGRAMMA DOTE COMUNE 2017 ---------- 68
BONUS FISCALE 80 EURO ---------- 69
MISURE A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELLA DISOCCUPAZIONE ---------- 70
DOTE SPORT ---------- 71
BONUS CULTURA ---------- 72

RIFERIMENTI PER LE PROVINCIE DI LECCO, MILANO, VARESE ---------- **74**

MOVIMENTO CONSUMATORI ---------- **75**

CHI SIAMO ---------- 75
COSA FACCIAMO ---------- 75
CONTATTI ---------- 76

PREFAZIONE

Questo documento raccoglie le diverse misure di sostegno al reddito a cui si può accedere in Regione Lombardia con l'intento di realizzare un utile strumento di raccolta dati e di informazione sui più comuni strumenti di sostegno al reddito esistenti a tutela dei cittadini, dei consumatori e dei loro diritti.

Considerato il continuo mutare della materia nel tempo, invitiamo I cittadini consumatori a chiedere riscontro di quanto riportato agli enti di riferimento.

Buona lettura!

Movimento Consumatori
Nuovo Comitato Regionale Lombardo

Il presente opuscolo è stato stampato al luglio 2017

ASSEGNO MATERNITÀ EROGATO DAI COMUNI

COS'È:

L'assegno spetta, **per ogni figlio nato**, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso **per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo** purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Possono presentare la domanda le madri:

- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

Si rammenta che le questure provvedono al rilascio della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l'assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della carta di soggiorno onde evitare il superamento del predetto termine di sei mesi. Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 2 dell'art.9 del D.Lgs. 286/98, la cittadina extracomunitaria, coniugata con un cittadino italiano, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno senza attendere i sei anni previsti al comma 1 dello stesso art.9.

La madre richiedente deve essere **residente nel territorio dello Stato italiano** al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

In alcuni casi particolari specificatamente previsti, l'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre e spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.

REQUISITI REDDITUALI:

Per ottenere l'assegno di maternità, la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Per l'anno 2005,il valore dell'ISE da non superare è pari ad Euro 29.596,45 annui con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.

Il nucleo familiare da considerare ai fini dell'ISE è composto:

- dal richiedente e dagli altri soggetti facenti parte della famiglia anagrafica incluso il figlio per il quale si richiede il beneficio;
- dai soggetti non iscritti nella scheda anagrafica del richiedente ma considerati a carico di qualcuna delle persone di cui alla lett. a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;

Ai fini dell'ISE deve essere dichiarato anche il coniuge non legalmente separato (ossia separato "di fatto"), anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente. Il coniuge separato "di fatto" non deve essere dichiarato dal coniuge richiedente solo nelle seguenti situazioni eccezionali:

- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.

In particolare devono essere dichiarati:

- Il reddito complessivo indicato nell'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CU). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l'anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell'anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
- Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione.

Va considerato che:

- nel calcolare la situazione economica si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie. Se, ad esempio, in presenza di figli minori, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nell'anno di produzione dei redditi dichiarati, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione dell'assegno;
- all'eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15.493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;
- nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo del mutuo gravante sull'immobile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l'acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di

abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.

Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

DOMANDA:

La domanda per l'assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell'ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

Nel caso in cui l'assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).

In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre.

Nell'ipotesi di adottante non coniugato la domanda va presentata entro il termine di sei mesi dall'ingresso in famiglia del minore.

Alla domanda occorre allegare:

- La dichiarazione sostitutiva unica (salvo che, al momento della domanda di assegno, il richiedente sia già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);
- Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
    - di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza ...ecc.);
    - di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell'indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale;
    - di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).

Si precisa che l'autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).

E' sempre bene, quindi, informarsi presso gli uffici competenti del Comune di residenza che spesso provvedono anche alla predisposizione di appositi moduli da compilare per l'assegno di maternità.

CONCESSIONE E MISURA DELL'ASSEGNO:

L'assegno viene concesso con provvedimento del Comune (salvi i casi in cui, a seguito di specifici accordi, anche la potestà concessiva viene esercitata dall'Istituto Previdenziale) ed è pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.

Qualora prima del provvedimento di concessione dell'assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell'assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.

Il Comune che concede l'assegno rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell'assegno.

L'importo dell'assegno (**rivalutato al 1 gennaio di ogni anno**, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore. In particolare:

- per gli eventi verificatisi **nell'anno 2005** l'importo mensile dell'assegno è pari 283,92 euro, un importo totale **pari a 1.419,59 euro**;

In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l'importo dell'assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.

Per determinare **l'importo della quota differenziale,** occorre sottrarre dall'importo totale dell'assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l'assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.

CUMULO DEI BENEFICI:

L'assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.

E' cumulabile con l'assegno c.d. "per il secondo figlio", di importo pari a 1.000 euro, previsto dall'art. 21 del D.L. 269/2003 convertito con L.326/2003.

E' cumulabile l'importo relativo alla quota differenziale dell'assegno del Comune nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell'INPS o di altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro.

L'assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall'INPS l'assegno di maternità dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

L'assegno è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza e Comune di residenza.

ASSEGNO MATERNITÀ EROGATO DALLO STATO

COS'È:

L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, erogata e concessa direttamente dall'Inps. Tale misura ha i medesimi requisiti dell'assegno di maternità erogato dai Comuni, con la differenza che è rivolto alle mamme che hanno lavorato e versato in contributi come di seguito meglio specificato, ed è quindi alternativo al precedente.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Può essere richiesto:

- dalla madre anche adottante;
- dal padre anche adottante;
- dall'affidataria preadottiva;
- dall'affidatario preadottivo;
- dall'adottante non coniugato;
- dal coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
- dall'affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

I requisiti richiesti per il diritto sono:

- generali:
  - residenza in Italia;
  - cittadinanza Italiana o di uno stato dell'Unione Europea ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se cittadini extracomunitari;

    per la madre:
  - se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo o in Italia in caso di adozione internazionale;
  - se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi;
  - se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto;

    per il padre:
  - in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  - se è affidatario preadottivo, nell'ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell'affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  - se è padre adottante, nell'ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre;
  - se è padre adottante non coniugato, nell'ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell'adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  - se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:

- regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta;
- il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
- il minore sia soggetto alla sua potestà;
- il minore non sia in affidamento presso terzi;
- la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell'assegno.

Non sono richiesti in questo caso i requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

DOMANDA:

La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, ovvero in Italia in caso di adozione internazionale.

MISURA DELL'ASSEGNO:

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, e quantificato nella Circolare salari medi convenzionali che l'Istituto pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO (CON ALMENO 3 FIGLI MINORI)

COS'È:

E' un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità concesso dal Comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare dei Comuni:

- i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l'assegno. Per l'anno 2015 l'ISEE è pari a 8.555,99 euro.

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.

Pertanto, dovranno essere dichiarati:

- tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
- le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto) ai fini del pagamento dell'Irpef;
- il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati "di fatto" non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:

- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

- non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
- se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

Se il richiedente sposta la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

- prima del provvedimento di concessione dell'assegno: il Comune trasmette i relativi atti al Comune di nuova residenza per i provvedimenti conseguenti;
- dopo il provvedimento di concessione dell'assegno: il pagamento ha luogo ed il Comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.

REQUISITI REDDITUALI:

Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare i redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.

Deve essere dichiarato:

- Il reddito complessivo indicato nell'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CU). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l'anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell'anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
- Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione.

Va considerato che:

- nel calcolare la situazione economica si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie. Se, ad esempio, in presenza di figli minori, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nell'anno di produzione dei redditi dichiarati, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione e sul calcolo finale degli importi degli assegni;

- all'eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;

- nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo del mutuo gravante sull'immobile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l'acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.

Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

DOMANDA:

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente **entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno** (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all'anno 2005, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2006).

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui risulta l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

MISURA DELL'ASSEGNO:

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

- L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l'anno 2015 l'importo è pari in misura intera a euro 141,30 mensili;
- per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori;
- fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

CUMULO DEI BENEFICI:

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'Inps.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

L'assegno è stato istituito dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza e Comune di residenza.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE NUMEROSO (CON ALMENO 4 FIGLI)

COS'È:

E' un contributo e sostegno al reddito riconosciuto nell'anno 2015 dall'INPS, che consiste nell'erogazione di buoni acquisto per comprare beni e servizi a favore delle famiglie numerose beneficiarie con almeno 4 figli minori e con reddito ISEE non superiore a 8.500 euro pari ad un assegno di 500 euro. L'ente utilizza ai fini di concessione, erogazione e riconoscimento del diritto al bonus quarto figlio, lo stesso strumento utilizzato per l'assegno terzo figlio.

Malgrado il contributo non sia stato ancora concesso per l'anno 2017, si ritiene comunque utile riportarne i contenuti per un futuro eventuale rinnovato riconoscimento e la probabile riconferma.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

L'**assegno quarto figlio spetta** ai nuclei familiari con almeno 4 figli minori già beneficiari dell'assegno terzo figlio con ISEE non superiore a 8.500 euro.

Ai fini del riconoscimento, non è prevista la presentazione all'INPS di alcuna domanda specifica, in quanto è sufficiente, per la famiglia, aver richiesto ed ottenuto la concessione dell'assegno terzo figlio, se la stessa ha però presentato una DSU, dichiarazione sostitutiva unica dalla quale risulti che nel nucleo familiare siano presenti almeno 4 figli minori e che il relativo SEE non sia superiore a 8.500 euro.

Se il requisito dei 4 figli minori viene soddisfatto solo per una parte dell'anno, il bonus 500 euro spetta solo per quei mesi in cui risulta soddisfatto il predetto requisito.

Ricordiamo inoltre, che tale bonus non concorre alla formazione del reddito.

REQUISITI REDDITUALI:

Le prestazioni, sono soggette a determinati requisiti di reddito ISEE e entro una specifica soglia ISEE, che ricordiamo essere 8500 euro per il **Bonus 4 figlio** e pari a 8.555,99 euro per l'Assegno terzo figlio.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

L'Istituto ha provveduto a pubblicare le istruzioni per richiedere il bonus quarto figlio 2016 anno 2015, beneficio introdotto con la precedente Legge di Stabilità, quale misura a sostegno del reddito delle famiglie numerose con la circolare n° 70 del 29 aprile 2016.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza e Comune di residenza.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE (ANF)

COS'È:

L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

L'Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:

- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.

Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;

- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all'ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

REQUISITI REDDITUALI:

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

NON DEVONO ESSERE DICHIARATI TRA I REDDITI:

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

DOMANDA:

Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:

1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
2. all'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
    - WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito";
    - Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
    - Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).
Se l'erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l'autorizzazione nei casi in cui:

- venga richiesta l'inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
- nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
- per applicare l'aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
- nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP

In tali casi l'utente deve presentare domanda di autorizzazione all'Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf";
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact - Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

In seguito l'Inps rilascia all'utente il modello di autorizzazione ANF43 e l'utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.

Se l'erogazione degli ANF è effettuata dall'Inps, in presenza di domande per i casi indicati di seguito, l'utente presenta la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell'autorizzazione ANF.

Casi in cui è prevista l'autorizzazione:

- per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- per nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
- per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%);
- per minori in accasamento eterofamiliare;
- per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente.

L'assegno viene pagato:

- dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
- direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il pagamento effettuato direttamente dall'INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

Il **coniuge dell'avente diritto** alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, può chiedere l'erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all'ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. L'accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell'importo dell'assegno continua ad avvenire con riferimento all'avente diritto.

La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.

Nel caso di **coniugi separati o divorziati** e di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Il **genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio**, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Il diritto all'assegno decorre sempre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l'erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'Inps la data iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

L'Istituto ha previsto l'assegno al nucleo familiare (ANF) con la circolare n° 84 del 23/05/2013.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza.

CONGEDO PARENTALE

COS'È:

Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro, contemporaneamente, entro i primi anni di vita del bambino.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI

Lavoratrici/lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori assicurati ex IPSEMA) a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere.

Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:

- se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
- se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 6° (ai fini dell'indennizzabilità) e sino al 12° (ai fini della fruibilità) è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).

Il congedo parentale **non spetta** ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all'inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

- al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
- al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

I genitori naturali, possono usufruire dell'indennità per congedo parentale:

- entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

I genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell'indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo indennizzabile:

- entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni dall'ingresso in famiglia , o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del bambino il congedo non è mai indennizzato.

2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Le Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere il congedo parentale a condizione che:

- siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- siano iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità/paternità;
- sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
- vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'insorgenza delle seguenti situazioni:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del bambino al padre;
- adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.

Per **Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata,** non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di **adozione e affidamento** solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo.

3) LAVORATRICI AUTONOME
Le lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Per **Lavoratrici autonome** il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di **adozione e affidamento** sia nazionale che internazionale, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 1 anno dall'ingresso del minore nella famiglia.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.

L'indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l'anno di inizio del congedo stesso.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015.

DOMANDA:

La domanda di congedo parentale deve essere presentata all'Inps telematicamente, anche dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio "CA2G")- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015), mediante una delle seguenti modalità:

- **WEB** – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- **Contact Center integrato** – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- **Patronati** ,attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall'Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps.

Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio "CA2G")- (Circolare INPS n.179 del 23 dicembre 2013) anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell'assicurato.

La domanda è presentata in modalità cartacea dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio "CA2G")- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015).
In tali casi, la competenza territoriale è determinata con Circolare Inps n. 173 del 23.10.2015.

Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all'Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).

CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

DOMANDA

La domanda di congedo parentale su base oraria deve essere presentata all'Inps telematicamente attraverso gli stessi canali (web – contact center – patronato) del congedo parentale fruito in modalità continuativa, giornaliera o mensile, ma mediante un'apposita domanda.

Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio "CA2G")- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015) anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell'assicurato.

La domanda è presentata in modalità cartacea dalle lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio "CA2G")- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015).

In tali casi, la competenza territoriale è determinata con Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.

RINUNCIA AL CONGEDO PARENTALE

Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n.81, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.

RIPOSI GIORNALIERI

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA (non hanno diritto le colf/badanti e le lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso e che il minore sia vivente.

Il lavoratore padre non può richiedere l'allattamento se:

- la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;
- la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale).

La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all'anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:

- 2 ore al giorno di **riposo per allattamento** se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
- 1 ora al giorno di **riposo per allattamento** se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore;

I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:

- adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;
- parto gemellare o plurimo.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera retribuzione.

DOMANDA:

La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell'inizio del periodo di **riposo per giornaliero** richiesto:

- direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all'INPS) per le lavoratrici;
- sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.

Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio "CA2G") - (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015) anche la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell'assicurato.

Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio "CA2G")- (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015) la competenza territoriale è determinata con Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza.

VOUCHER BABY SITTING – ASILI NIDO

COS'È:

L'articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, **voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting** oppure un **contributo** per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei **servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Tale beneficio è stato **prorogato** anche per l'anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dall'articolo 1, commi 282-283, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità).

A oggi, l'articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato per il biennio 2017-2018 il beneficio in questione sia per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni) sia per le lavoratrici autonome e imprenditrici (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei decreti ministeriali 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1° settembre 2016.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Le lavoratrici **dipendenti e iscritte alla gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena). Queste due categorie di lavoratrici si devono trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non devono aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Possono inoltre accedere al beneficio le **lavoratrici autonome o imprenditrici**: coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'articolo. 66, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Queste lavoratrici devono aver concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità e avere ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare.
Non possono accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati e le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3, decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice.

Alle **lavoratrici iscritte alla Gestione Separata**, alle **lavoratrici autonome e alle imprenditrici** il contributo è erogato per un periodo massimo di **tre mesi**.

L'importo del contributo è di **massimo 600 euro mensili**.

Per le lavoratrici part-time il contributo è ricalcolato in proporzione alla minore entità della prestazione lavorativa.

Il contributo per l'**asilo nido** viene erogato con **pagamento diretto alla struttura scolastica** prescelta dalla madre, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio fino al raggiungimento dell'importo di 600 euro mensili. Il contributo verrà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto in una struttura scelta dalla madre e presente nell'elenco pubblicato sul sito INPS.

Il contributo concesso per il pagamento dei **servizi di baby sitting** viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro corrisposti esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni di cui alla circolare INPS 6 maggio 2016, n. 75. Infatti, a decorrere dal 2016, il beneficio non viene più corrisposto attraverso la consegna di voucher cartacei in sede, ma attraverso la procedura online. In aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la madre assegnataria del beneficio tramite procedura online entra in possesso della somma riconosciutale, gestendola per le operazioni necessarie alla remunerazione delle persone che si prendono cura del neonato.

La madre, riconosciuta beneficiaria dei voucher baby sitting, opera al pari di un committente che utilizza la procedura online per gli adempimenti connessi alle nuove funzionalità introdotte:

- registrazione del committente;
- accredito del prestatore e richiesta e attivazione della INPS card presso l'ufficio postale;
- comunicazione all'INPS da parte del committente prima dell'inizio della prestazione;
- consuntivazione a opera del committente al termine della prestazione.

La mamma deve procedere all'appropriazione dei voucher nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. La mancata appropriazione dei voucher nel termine suddetto viene considerata come tacita rinuncia allo stesso.

La procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate e agli eventuali importi già consuntivati o rimborsati.

La madre che, dopo l'appropriazione del bonus, intenda rinunciare a una o più mensilità erogate, può farlo attraverso la funzione “Restituzione Bonus”. Per accedere alla funzionalità deve inserire i seguenti dati obbligatori:

- codice fiscale della madre;
- codice fiscale bimbo;
- numero di domanda;
- anno di riferimento.

DOMANDA:

Le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata possono presentare la domanda negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità.

Le lavoratrici autonome e imprenditrici possono presentare la domanda dopo aver concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità ed entro l'anno di vita del minore.

Si può presentare la domanda di accesso al beneficio per ciascun figlio purché ne ricorrano i requisiti.

L'INPS provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

La domanda va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nella domanda la madre deve indicare:

- a quale dei due benefici intende accedere e in caso di scelta del contributo per le spese della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura nella quale il minore è iscritto;
- il periodo di fruizione del beneficio, indicando il numero dei mesi;
- il numero di mesi del congedo parentale al quale intende rinunciare;
- di avere presentato la dichiarazione ISEE valida.

Per il pagamento del contributo gli asili nido (articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92) è necessario inviare alla struttura provinciale INPS territorialmente competente la delegazione liberatoria di pagamento e la dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l'acquisto dei servizi dell'infanzia.

Tali documenti sono indispensabili per il pagamento delle fatture relative all'erogazione dei servizi per l'infanzia.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle circolari INPS 16 dicembre 2014 n. 169, 6 maggio 2016 n. 75 e 12 dicembre 2016, n. 216.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza.

ASSEGNO DI NATALITÀ (C.D. BONUS BEBÈ)

COS'È:

L'assegno di natalità è un assegno annuo (c.d. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, istituito dall'art.1, commi da 125 a 129, della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190) da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato, a favore dei nuclei familiari il cui genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

L'assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido temporaneo (disposto ai sensi della legge 184 del 1983), tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia, ai sensi dell'art. 2 della legge 184 del 1983, l'assegno è corrisposto all'affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.

Il valore dell'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente, secondo le nuove regole introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l'affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

E' concesso un assegno annuale per ogni figlio, nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

- 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L'assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'INPS direttamente al richiedente secondo le modalità indicate nella domanda. L'INPS paga l'assegno per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda della misura annua dell'assegno (960 euro o 1.920 euro, secondo il valore dell'ISEE), nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

In caso di domanda presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace, il mezzo di pagamento prescelto dev'essere intestato al genitore minorenne/incapace. Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

L'assegno è corrisposto mensilmente per un numero massimo di trentasei mensilità, che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

L'erogazione dell'assegno a favore del richiedente termina:

- quando il figlio compie i tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. I tre anni, pari a 36 mesi, si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
- quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;
- quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000 euro annui, revoca dell'affidamento);
- quando si verifica una causa di decadenza.

Il beneficiario, oltre che nel caso di perdita di uno dei requisiti di legge, decade dalla prestazione nei seguenti casi:

- decesso del figlio;
- revoca dell'adozione;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a terzi.

Il richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato e, comunque, entro i successivi 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti oppure il verificarsi di una delle predette cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'INPS delle somme erogate indebitamente.

Qualora il richiedente perda uno dei requisiti previsti dalla legge oppure qualora si verifichi una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore oppure, in caso di affidamento temporaneo del figlio, dall'affidatario sempre che sussistano in capo a tali soggetti i requisiti di legge.

DOMANDA:

Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti :

1) Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell'assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

2) residenza in Italia;

3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune);

4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L'ISEE di riferimento è l'ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l'assegno.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario. L'assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.

La domanda di assegno deve essere presentata all'INPS, **esclusivamente in via telematica**, una sola volta, per ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda di assegno va presentata, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare un'apposita domanda per ciascun minore.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge n. 184 del 1983. In tale caso, l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Qualora l'assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore), l'altro genitore può subentrare nel diritto all'assegno: presentando per il medesimo figlio una nuova domanda, entro i successivi 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l'affidamento esclusivo all'altro genitore. In tale caso, l'assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso, l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del predetto provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore. A tal fine, quest'ultimo fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

REQUISITI REDDITUALI:

Per poter richiedere l'assegno occorre preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. E' necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede l'assegno.

Il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre ogni anno presentarne un'altra. Quindi, in caso di mancata presentazione di una nuova DSU, il beneficio viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU. Mentre il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la DSU, per le domande in essere non va invece presentata una nuova domanda.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda all'Art.1, commi da 125 a 129, della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).

Con DPCM 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza.

BONUS MAMMA DOMANI

COS'È:

Consiste nel riconoscimento di un assegno una tantum dell'importo di € 800,00 alle donne dal settimo mese in gravidanza nel 2017, a prescindere dal reddito e dalla situazione patrimoniale del nucleo familiare.

Per sapere con certezza **a chi spetta il bonus gravidanza 2017**, i requisiti e le condizioni per accedere al premio, dobbiamo attendere il decreto attuativo.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne incinte o mamme che siano in possesso dei requisiti bonus bebè 2017.

Per cui in base alla circolare e ai chiarimenti dell'INPS, il *bonus mamme spetta a*:

- **Donne incinte;**
- **Mamme che partoriscono nel 2017 purché in possesso dei requisiti bonus bebè, ossia, citttadine**:
    - residenti in Italia;
    - con cittadinanza italiana o comunitarie;

- con cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria;
- con cittadinanza non comunitaria in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE.

Secondo i chiarimenti INPS, il **premio alla nascita di 800 euro spetta** SOLO se dal 1° gennaio 2017 si verifica una delle seguenti ipotesi:

- Compimento del 7° mese di gravidanza;
- Parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- Adozione nazionale o internazionale con sentenza definitiva di un bambino minorenne;
- Affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o in affidamento preadottivo internazionale.

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

DOMANDA:

Come tutti i bonus famiglia, che vanno dal bonus bebè ai voucher baby sitter, anche il bonus mamme domani devono essere richiesti all'Inps per via telematica.

Per conoscere le modalità complete su come presentare la **domanda bonus mamma domani Inps 2017**, si deve però attendere la circolare INPS.

La domanda bonus mamma domani Inps, va presentata **dopo il compimento del 7° mese di gravidanza** allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

Se la **domanda è presentata dopo il parto**, la mamma deve autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.

In caso di **adozione/o affidamento preadottivo** se la mamma adottiva o affidataria allega alla domanda la sentenza definitiva di adozione o il provvedimento di affidamento preadottivo, la domanda di accettazione è molto più veloce, se invece non lo fa, deve riportare nella domanda la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero.

Se la domanda è presentata da una cittadina non comunitaria senza allegare i documenti di soggiorno utili, occorre inserire nella suddetta, i suoi dati identificativi al fine di consentire la verifica del titolo di soggiorno da parte dell'Inps.

Il modulo domanda bonus mamma domani sarà online da maggio.

REQUISITI REDDITUALI:

Tra gli emendamenti di modifica alla Legge di Bilancio 2017 già approvati dalle Commissioni alla Camera, ce n'è uno che ha introdotto tra i requisiti bonus mamma, l'avere un ISEE inferiore a 13.000 euro. Tale

provvedimento non è stato approvato in via definitiva, per cui il **bonus donne incinte 2017** o **bonus mamme domani 2017 è indipendente dal reddito** della futura mamma.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza.

BONUS ASILO NIDO

COS'È:

Il bonus fiscale vuole coprire le spese che le famiglie con figli nati a partire dal 1 gennaio 2016 sosterranno nel 2017 per l'iscrizione dei propri bimbi all'asilo nido. L'importo sarà di **1.000 €** e non sono previsti limiti di **reddito da modello ISEE 2017**, pertanto sarà un'agevolazione aperta a tutte le famiglie.

Si precisa che **Bonus asilo nido 2017 e voucher baby sitter e asilo nido** sono due **agevolazioni diverse**, non cumulabili, e che prevedono regole differenti per poter presentare la domanda e ricevere l'importo dell'agevolazione. Per richiedere questi ultimi è infatti necessario rinunciare al **congedo parentale** facoltativo per ricevere l'importo di 600 € dall'Inps.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Pur non essendoci limiti di reddito e quindi non essendo necessario rispettare determinati requisiti da modello ISEE (come invece previsto per il bonus bebè 2017), il Bonus asilo nido 2017 spetta nei seguenti casi:

- nuovi nati dal 2016;
- potrà essere percepito per un massimo di un triennio in quanto riguarda i bambini da 0 a 3 anni;
- l'ambito di applicazione è esteso anche al supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

REQUISITI REDDITUALI:

Inizialmente, in sede di discussione della Legge di Bilancio 2017, con la quale è stato introdotto il Bonus asilo nido 2017, si parlava della possibilità di introdurre dei **limiti di reddito**; l'emendamento però non è stato approvato e quindi l'agevolazione sarà **aperta a tutti** coloro che presenteranno domanda.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

L'**importo** del bonus asilo nido 2017 è pari ad **1.000 euro** e sarà erogato in 11 mensilità da 91 euro circa ciascuna. Viene quindi previsto a regime un buono per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido con un budget pubblico pari a:

- 144 milioni di euro per il 2017;
- 250 milioni per il 2018;
- 300 milioni per il 2019.

Successivamente si proseguirà con l'autorizzazione di complessivi 330 milioni di euro annui a partire dal 2020.

DOMANDA:

Ancora non sono state pubblicate istruzioni ufficiali dall'Inps, ma molto probabilmente le domande dovranno essere presentate all'ente in **modalità telematica**, così come previsto per le altre agevolazioni Inps in sostegno della famiglia, accedendo al portale Inps e identificandosi con Pin dispositivo.

CUMULO DEI BENEFICI:

Il bonus asilo nido 2017 **non è cumulabile** con:

- la detrazione Irpef del 19% per lo stesso tipo di spesa;
- il contributo economico (voucher asili nido o baby-sitting) già introdotto in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale a favore della madre lavoratrice e rifinanziato sia per il 2017 sia per il 2018 tanto per le lavoratrici dipendenti che per quelle autonome.

Non concorrerà, invece, alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef il premio alla nascita o all'adozione di minore pari ad euro 800 che sarà erogato dall'Inps a fronte della richiesta della madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione, ovvero il nuovo bonus mamme domani 2017.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza.

BONUS FAMIGLIA – REDDITO DI AUTONOMIA

COS'È:

Il Bonus Famiglia è una misura sperimentale introdotta da Regione Lombardia per sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità socioeconomica, determinata da condizioni quali: reddito, problematiche sociali, abitative, lavorative, sanitarie.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Persone che rispondono ai seguenti requisiti:

- Essere in stato di gravidanza (o avere compagna in stato di gravidanza) o avere adottato un figlio;
- Essere residente in Lombardia;
- Almeno uno dei due genitori deve essere residente in Lombardia da 5 anni continuativi;
- Indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a € 20.000 (in caso non si disponga dell'ISEE è possibile presentare la domanda con la DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- Disporre della scheda di vulnerabilità rilasciata al richiedente da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza o da parte di un CAV (Centro di Aiuto alla Vita).

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

Il Valore del contributo è di € 150 al mese, da 6 mesi prima della nascita a 6 mesi dopo, fino ad un massimo di € 1.800 liquidati in due tranche:

- € 900 entro 15 giorni dalla sottoscrizione del progetto personalizzato;
- € 900 a seguito della presentazione del certificato di nascita, che deve avvenire entro un mese dalla nascita, pena decadenza del diritto al restante contributo.

Per i mesi prima della nascita il valore del contributo è calcolato a partire dal momento in cui viene presentata la domanda.

DOMANDA:

Per presentare la domanda occorre avere a disposizione i seguenti documenti da allegare in formato elettronico:

1. ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità* o in attesa dell'ISEE, la Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU
2. Scheda relativa alle condizioni di vulnerabilità socio/economica(**) rilasciato dai servizi sociali del Comune di Residenza o dal Cav (Centro di aiuto alla Vita)
3. Certificato medico rilasciato da medico ginecologo riportante la data presunta del parto con data non antecedente a trenta giorni dalla data di presentazione della domanda
4. Sentenza di adozione del minore/decreto di collocamento del minore in famiglia con data non antecedente al 1 maggio 2016 o notifica della sentenza di adozione o notifica del decreto di collocamento in famiglia.

(*) In alternativa all' ISEE, si può presentare domanda anche con la DSU. In tal caso nella procedura on line deve essere inserito- nel campo dedicato al valore dell'ISEE - un qualsiasi importo minore di 20.000 € e che la DSU sia allegata insieme agli altri documenti richiesti. Una volta che l'ISEE sarà disponibile occorrerà prendere contatto con i referenti dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di riferimento e concordare la trasmissione dello stesso. I riferimenti delle ATS sono disponibili sulle pagine www.agevolazioni.regione.lombardia.it, misura Bonus Famiglia.

(**) La scheda relativa all'avvenuto colloquio, potrà essere prodotta anche in fase di presa in carico da parte del Consultorio. In questo caso dovrà essere inserita nel sistema entro 90 giorni pena la perdita del contributo. Nel caso in cui all'atto del caricamento della domanda on line il richiedente abbia una qualsiasi nota che attesta il fatto che lo stesso ha prenotato un appuntamento presso il CAV O presso i Servizi Sociali del Comune, questa potrà essere allegata ai documenti allegati on line a corredo della domanda.

Con **decreto 2467 del 8 marzo 2017** è stata semplificata la "Scheda di avvenuto colloquio per la vulnerabilità socioeconomica relativa alla misura bonus famiglia".

La domanda può essere presentata fino al 30 aprile 2017 per quest'anno, e dal momento in cui viene certificato lo stato di gravidanza della donna. Si precisa che il/la richiedente può accedere nell'immediato, cioè dal primo accertamento dello stato di gravidanza della donna.

Si accede:

- da qualsiasi computer compilando il format presente nel seguente link : www.siage.regione.lombardia.it.
- direttamente dall'interessato
- invio telematico all'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) competente territorialmente in base alla residenza anagrafica del richiedente.

Nel caso in cui la richiedente sia minorenne, la domanda deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.

E' necessario che il richiedente sia titolare o contitolare di conto corrente postale/bancario a lui/lei intestato. Tale condizioni è requisito essenziale e non superabile per l'accesso a questa misura.

Modalità Istruttorie

- La/il richiedente è tenuto/a a verificare periodicamente lo stato di avanzamento della propria domanda on line (sul sito siage) e a procedere secondo le indicazioni date.
- Le domande inserite nell'applicativo sono trasmesse telematicamente alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) competenti in base alla residenza anagrafica del richiedente.
- A conferma del corretto inserimento il richiedente riceverà una mail con i riferimenti utili del soggetto competente per l'istruttoria (consultorio).
- Entro 10 giorni dalla protocollazione della domanda, le ATS, verificati i requisiti, validano le domande e le trasmettono telematicamente al Consultorio indicato in fase di presentazione della domanda. Il richiedente riceverà una mail per la redazione e sottoscrizione del progetto personalizzato redatto dal personale del Consultorio.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Regione Lombardia

Sito http://www.regione.lombardia.it, Call Center n. 800.318.318 (da lunedì a venerdì 8:00-21:00 - sabato 8:00-20:00), Uffici terriitoriali - sportello di SpazioRegione (da lunedì a giovedì 9:00-12:30 e 14:30-16:30, venerdì 9:00-12:30).

Per Informazioni e assistenza relative all'applicativo informatico: siage@regione.lombardia.it

Numero verde 800.131.151 (da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 20.00)

Compiti delle ATS

- validazione domande (verifica requisiti e completezza documenti)
- trasmissione ai Consultori competenti
- liquidazione risorse
- monitoraggio della misura e rendicontazione dopo la conclusione dei progetti
- promozione e verifica della collaborazione tra gli Enti e i soggetti coinvolti
- sottoscrizione protocolli d'intesa tra ASST, Enti locali e altre Istituzioni pubbliche
- trasmissione a Regione degli esiti dei controlli entro ottobre 2016 ed entro giugno 2017.

Compiti di Comuni e CAV

- valutazione bisogni dei richiedenti
- compilazione scheda di avvenuto colloquio con le condizioni di vulnerabilità.

Compiti dei Consultori

- colloqui di verifica
- redazione del progetto personalizzato
- sottoscrizione del patto di corresponsabilità.

CONGEDO MATRIMONIALE

COS'È:

L'assegno per congedo matrimoniale è erogato in occasione del congedo straordinario di otto giorni concesso per matrimonio civile o concordatario, da usufruire nei 30 giorni successivi alle nozze.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

- contraggono matrimonio civile o concordatario;
- possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
- siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
- non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l'esistenza del rapporto di lavoro.

L'assegno spetta a entrambi i coniugi, che non siano dipendenti di:

- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
- aziende agricole;
- commercio, credito e assicurazioni;
- enti locali e statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

L'assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.

Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

L'assegno per il congedo matrimoniale è pari a:

- sette giorni di retribuzione per gli **operai e apprendisti**. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
- sette giornate di guadagno medio giornaliero per i **lavoratori a domicilio**. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
- otto giornate di salario medio giornaliero per i **marittimi**. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
- i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro **part-time verticale** da cui si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

L'assegno è **cumulabile** con l'indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di inabilità temporanea.

L'assegno **non è cumulabile** con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione. In questi casi sarà corrisposto l'assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.

Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

INPS paga direttamente l'assegno per congedo matrimoniale ai disoccupati o richiamati alle armi, mentre per i lavoratori occupati l'erogazione avviene tramite i datori di lavoro.

DOMANDA:

I **lavoratori occupati** devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio. I **lavoratori disoccupati** o **richiamati alle armi** devono presentare domanda all'INPS entro un anno dalla data del matrimonio.

I lavoratori occupati presentano la domanda al datore di lavoro allegando il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall'autorità comunale o la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini, si può presentare un certificato rilasciato dall'autorità religiosa o una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi presentano domanda **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola in tre voci:

- Informazioni, pagina che descrive la prestazione specificando chi ha diritto a fruirne;
- Inserimento domanda, funzionalità che consente di compilare e trasmettere all'INPS la domanda di assegno per congedo matrimoniale;
- Consultazione domande, funzionalità per la consultazione dell'elenco delle domande già inviate.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I **lavoratori disoccupati** devono allegare alla domanda:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio o la relativa documentazione;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
- la copia dell'ultima busta paga.

I lavoratori **richiamati alle armi** devono allegare alla domanda:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio o la relativa documentazione;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, che dura alla data del matrimonio da almeno una settimana;
- la copia dell'ultima busta paga.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza.

ALLOGGI CONVENZIONATI

Chi non riesce a permettersi di pagare un affitto, può chiedere, in presenza di determinati requisiti, l'assegnazione di una casa ERP (edilizia residenziale pubblica) gestite dalle aziende pubbliche ALER (c'è n'è una per Milano e area metropolitana, una per Varese – Busto Arsizio – Como – Monza e Brianza, una per le province di Bergamo – Lecco – Sondrio).

Si può presentare domanda ed essere inseriti in graduatoria, ma vi è anche la possibilità dell'assegnazione dell'alloggio "in deroga" qualora la situazione risulti particolarmente grave.

Chi non può accedere ai bandi e si trova in una situazione di emergenza abitativa, può inoltre rivolgersi agli sportelli del proprio Comune di residenza per valutare altre possibilità attraverso le cooperative sociali, che si occupano di trovare soluzioni abitative con canoni calmierati alle persone in difficoltà.

Oltre all'assegnazione delle case c.d. popolari, vi sono tutta una serie di misure di sostegno al reddito per la casa che andremo più precisamente ad elencare di seguito.

MOROSITÀ INCOLPEVOLE

COS'È:

Nel momento in cui un inquilino in difficoltà economica non riesce a pagare l'affitto, può fare domanda al Comune di appartenenza per ottenere un aiuto. Il contributo massimo erogabile è pari a 12.000,00 euro ed è finalizzato a consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione, al ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere o a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

L'erogazione dei contributi è subordinata al trasferimento del finanziamento regionale: pertanto la possibilità di presentazione della richiesta cesserà con l'esaurimento dei fondi messi a disposizione da Regione Lombardia.

In particolare, il contributo potrà essere utilizzato per:
- la copertura totale o parziale della morosità pregressa;
- il versamento del deposito cauzionale;
- il rimborso delle spese per trasloco e per la stipula dei nuovi contratti delle utenze domestiche;
- il pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto superiore al 30%.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Sono beneficiari del contributo gli inquilini che si trovino nella condizione di morosità incolpevole. Gli inquilini/richiedenti dovranno **risultare destinatari di atto di intimazione di sfratto non ancora convalidato, oppure dovrà risultare emesso nei loro confronti provvedimento di rilascio esecutivo.**

Sono morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale dovuta a una delle seguenti cause, che si deve essere verificata successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio e comunque in un periodo non superiore a 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando (ovvero, per l'anno 2017, a partire dal 01.01/2012:
-perdita del lavoro per licenziamento;
-accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
-cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
-mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
-cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;
-malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
-accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
-accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito sociale (5824,91 euro annuo),comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
-riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
-cessazione dell'erogazione di contributi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.
La consistente riduzione di reddito, riconducibile ad almeno una delle cause sopra elencate, si considerano significative ai fini della maturazione della morosità incolpevole quando il rapporto canone/reddito raggiunge un'incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l'incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno una delle tre annualità precedenti l'emissione del bando.

Potranno fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul libero mercato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
b) reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
c) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità;
d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.
Con riferimento al punto d), l'anno di residenza è valutato con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto.

Sono invece esclusi dal beneficio il richiedente che sia titolare, o che abbia nel proprio nucleo un componente che sia titolare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Sono esclusi, altresì, gli inquilini titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o dell'Aler a canone sociale, moderato, concordato.
Sono esclusi i richiedenti che abbiano già beneficiato dei contributi di cui al DM n. 202 del 14.5.2014 a valere su precedenti bandi.

DOMANDA:

La domanda di contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo predisposto dal Comune di residenza, corredata da ogni idonea documentazione e dichiarazione. La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l'impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento.

Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, dovrà essere presentato presso il **Municipio del Comune dove il richiedente ha la propria residenza**, a far data dal **16 gennaio 2017** fino al **31 dicembre 2017** (consultare sito internet della Zona di Decentramento corrispondente). **Non è ammessa nessun'altra modalità di presentazione della domanda.**

Prima di recarsi presso gli Uffici del Municipio, si invita a contattare telefonicamente gli stessi ai numeri indicati sul sito internet, per le informazioni necessarie alla corretta presentazione della domanda. **Non saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.** Al termine dell'istruttoria della domanda, il Municipio competente provvederà a comunicare all'interessato l'esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di incolpevolezza della morosità, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.032016 e dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 03.10.2016.

Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole è pari a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine non potrà essere ridotto in relazione all'imminenza dell'esecuzione dello sfratto.

La dichiarazione di destinazione del contributo indicata nella domanda non è da considerarsi vincolante e potrà essere modificata in sede di erogazione del contributo in relazione alle differenti soluzioni individuate dagli interessati per risolvere la propria condizione abitativa, in seguito all'avvio delle procedure di intimazione di sfratto o a provvedimento di rilascio esecutivo (già intervenuto o intervenuto dopo la presentazione della domanda).

ENTI DI RIFERIMENTO:

Gli enti di riferimento sono i Comuni di residenza.

Per quanto riguarda il Comune di **Milano**, bisogna far riferimento agli uffici di Milano Abitare - Agenzia Sociale per la Locazione, siti in via Felice Orsini 21 Milano, previo appuntamento da richiedersi inviando un messaggio e-mail all'indirizzo info@milanoabitare.org.

Per quanto riguarda il Comune di **Lecco,** bisogna rivolgersi allo Sportello Affitto comunale, a seguito di appuntamento telefonico al n. 0341 481302 o all'indirizzo: casa@comune.lecco.it.

FSA FONDO SOSTEGNO AFFITTO

COS'È:

Il **F.S.A. - Fondo Sostegno Affitto** è un contributo economico (a carico dello Stato, della Regione e del Comune) destinato alle famiglie in difficoltà con il pagamento dell'affitto sul mercato privato. Beneficiari del fondo sono gli inquilini che hanno un contratto di locazione con proprietari privati.

Il contributo è solitamente erogato tramite un apposito bando comunale dove vengono indicate le condizioni, i termini e le modalità per la presentazione delle domande. Al momento però il FSA di Regione Lombardia è azzerato in favore del bando morosità incolpevole.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Gli enti di riferimento sono i Comuni di residenza.

Per consentire l'accesso al contributo, il Comune di **Milano** ha istituito dall'anno 2000, lo "Sportello Affitti" che ogni anno pubblica un apposito bando dove vengono indicate le condizioni, i termini e le modalità per la presentazione delle domande. Fare riferimento a: Settore Programmazione e Assegnazioni Alloggi - Ufficio Interventi di Sostegno alla Locazione, P.le Palazzina Monumentale n. 14. Orari: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, Telefono: 02.884.64447 – 67909.

Per quanto riguarda il Comune di **Lecco**, i cittadini interessati devono presentarsi presso lo Sportello Affitto (piano terra del palazzo comunale, in piazza Diaz 1) nei seguenti orari: lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 orario continuato e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.

CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ

COS'È:

Il contributo di solidarietà consiste in un sostegno economico indiretto a favore di inquilini di alloggi di proprietà del Comune con contratto di E.R.P. Sociale, che si trovano in disagiate condizioni socio – economiche. Il contributo di solidarietà si concretizza in:

- partecipazione alle spese di riscaldamento, tramite agevolazioni operate direttamente in bolletta per inquilini che rientrano nella fascia di canone "area di protezione", di cui alla normativa regionale;
- copertura totale o parziale delle morosità sul canone e sulle spese generali a favore degli inquilini in particolari condizioni di disagio.

DOMANDA:

Per quanto riguarda il contributo di solidarietà concesso a titolo di partecipazione alle spese di riscaldamento o spese generali ove presente riscaldamento autonomo, non occorre presentare alcuna domanda. Gli uffici comunali preposti provvedono direttamente ad applicare in bolletta la decurtazione agli inquilini collocati nell'area della protezione.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di contributo di solidarietà per la copertura delle morosità, occorre presentare specifica domanda.

Gli assegnatari, solo se intestatari di regolare contratto di locazione di E.R.P. Sociale, di alloggi di proprietà del Comune e siti nel territorio comunale, devono compilare accuratamente la domanda di contributo indicando le seguenti informazioni:

1. Il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno precedente la presentazione della domanda.
2. I componenti il nucleo familiare con residenza anagrafica nell'alloggio.
3. La presenza di particolari situazioni di disagio socio-economico quali:
    - malattie particolarmente invalidanti, comprovate da documentazione medica specialistica;
    - invalidità (non inferiore al 66%) comprovata da verbale di invalidità;
    - età superiore ai 75 anni;
    - presenza di minori;
    - presenza di handicap, tossicodipendenza, stato di detenzione nel nucleo familiare;
    - divorzio o separazione (comprovati da sentenza);
    - disoccupazione.
4. ogni ulteriore informazione richiesta nel modulo della domanda.

La domanda, con la documentazione necessaria a comprovare le condizioni di disagio, deve essere presentata in Comune e per il Comune di Milano al Settore Zona in cui è situato l'alloggio.

La pratica viene valutata da una Commissione che può accogliere in modo totale o parziale, o respingere la richiesta, oppure sospendere la valutazione richiedendo un supplemento d'istruttoria.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della valutazione, l'inquilino può presentare, per una sola volta, richiesta di riesame, fornendo nuovi elementi e documenti di valutazione. Oppure ha facoltà di ricorrere al TAR nei termini di legge.

Non può essere avanzata nuova domanda di contributo prima di un anno dall'esito definitivo della valutazione di una precedente istanza.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Comuni di residenza o Aler competenti per territorio. Per informazioni è anche possibile contattare i seguenti numeri: 800.318.318 (Contact Center Regione Lombardia), 02.02.02 (Contact Center per il Comune di Milano).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Il contributo è previsto dalla Legge Regionale n. 27/2009, art. 35, ex "Fondo Sociale" a cui si è sostituito dal 2007.

BONUS ENERGIA

COS'È:

Il **Bonus Elettrico** è l'agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica. Introdotto dal Governo con DM 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per garantire un risparmio sulla spesa annua per l'energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali.

Il **Bonus Gas** è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Hanno diritto a usufruire dell'agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE non è superiore a 7.500 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l'ISEE non deve invece superare i 20.000 euro.

DOMANDA:

Per richiedere il bonus, occorre compilare l'apposita modulistica e consegnarla al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF).

I moduli sono scaricabili dal sito dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il SIstema Idrico o reperibili presso i Comuni.

Un altro sito internet che vi segnaliamo è: http://www.bonusenergia.anci.it, il sistema informativo on line che consente a tutti i Cittadini che abbiano presentato la domanda di Bonus Elettrico o di Bonus Gas di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento e di valutazione delle loro richieste di agevolazione. Per accedere al servizio è sufficiente cliccare sul banner "Accesso al Sistema" nella colonna di destra, inserire l'Id Utente e la password forniti dal Comune di residenza al momento della presentazione della domanda e accedere al sistema. Per ulteriori approfondimenti, è a disposizione il numero verde 800-166654.

Si consiglia inoltre di monitorare anche i bandi, come il banco dell'energia Onlus, promosso da A2A e dalle Fondazioni Aem e ASM, ente senza scopo di lucro che è stato creato per sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di vulnerabilità economica e sociale.

SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI

COS'È:

I coniugi legalmente separati o divorziati, in condizioni di disagio, che a seguito di provvedimento giudiziario perdono la disponibilità della casa di famiglia, assegnata all'altro coniuge, possono partecipare ai bandi per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Il regolamento regionale 7/2015 "Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n.1" riconosce, infatti, ai genitori legalmente separati o divorziati un punteggio equiparato a quello riconosciuto ai "richiedenti" sottoposti a procedure di sfratto.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

I coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, qualora abbiano lasciato la casa coniugale entro la data stabilita dal provvedimento giudiziario di separazione legale o equipollente ammesso dalla legge e non sia trascorso più di un anno da tale data.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Regione Lombardia e i Comuni di residenza.

CARTA SIA, SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (NUOVA SOCIAL CARD)

COS'È:

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un **progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa** sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un **patto tra servizi e famiglie** che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) il Sostegno per l'Inclusione Attiva, già sperimentato nelle città più grandi del Paese, è stato completamente ridisegnato e viene esteso a tutto il territorio nazionale. Pertanto, **dal 2 settembre 2016** (45 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto) **i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA.**

In attesa che si completi l'iter parlamentare e il successivo percorso attuativo della Legge delega per il contrasto alla povertà, che introdurrà il **Reddito di inclusione**, il SIA si configura come una "misura ponte" che ne anticipa alcuni elementi essenziali.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

È necessario:

- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni;

Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può

essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);

Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;

Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili;

Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;

Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda;

Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene attribuito sulla base di precisi criteri.

DOMANDA:

La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall'Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l'accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È importante quindi che il richiedente sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il SIA.

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, **i Comuni** inviano all'Inps le richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione, indicando il codice fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti. Entro tali termini svolgono i controlli ex ante sui requisiti di cittadinanza e residenza e verificano che il nucleo familiare non riceva già trattamenti economici locali superiori alla soglia (600 euro mensili).

Entro i successivi 10 giorni l'Inps:

- controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento ai trattamenti erogati dall'Istituto), tenendo conto dei trattamenti locali autodichiarati; controlla il requisito economico (ISEE≤3000) e la presenza nel nucleo di un minorenne o di un figlio disabile;
- attribuisce i punteggi relativi alla condizione economica, ai carichi familiari, alla condizione di disabilità (utilizzando la banca dati ISEE) e alla condizione lavorativa e verifica il possesso di un punteggio non inferiore a 45;
- in esito ai controlli, **trasmette ai Comuni l'elenco dei beneficiari e invia a Poste italiane** (gestore del servizio Carta SIA) **le disposizioni per l'erogazione del beneficio**, riferite al bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.

I Comuni verificano nelle modalità ordinariamente previste dalla disciplina vigente (articolo 71 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, d.p.r. 445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati dai richiedenti, tenuto conto dei controlli già effettuati dall'Inps oltre che dai Comuni medesimi nella fase istruttoria.

Poste invia le comunicazioni ai cittadini per il ritiro della Carta SIA.

IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA:

Entro 60 giorni dall'accreditamento del primo bimestre (entro 90 giorni per le richieste presentate fino al 31 ottobre) i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni.

L'obiettivo è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l'autonomia.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza, Comuni di residenza.

A tal proposito si segnalano i seguenti link:

- per il Comune di Milano: https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/SIA
- per il Comune di Lecco: http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/23-news-dal-comune/3300-sia-sostegno-inclusione-attiva

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Si segnalano le seguenti istruzioni INPS:

- Circolare n. 133 del 19 luglio 2016 - Avvio del Sostegno per l'inclusione attiva;
- Messaggio n. 3322 del 05 agosto 2016 - Modulo di domanda SIA e tracciato informatico per l'invio delle domande SIA da parte dei Comuni;
- Messaggio n. 3451 del 30 agosto 2016 - Modalità per l'invio delle domande SIA da parte dei Comuni .

CARTA ACQUISTI ORDINARIA - INPS 2017

COS'È:

La Carta acquisti ordinaria è una **carta di pagamento elettronica** concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita **bimestralmente** una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non è comunque abilitata al prelievo di contanti.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Disponibile da ottobre 2008, la Carta acquisti ordinaria è concessa a cittadini di nazionalità italiana dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni.

Per avere diritto alla Carta, **i cittadini dai 65 anni** in su devono avere i seguenti requisiti:

- non godere di trattamenti o, nell'anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti di importo inferiore a 6.788,61 euro per l'anno 2016 se di età compresa tra 65 anni e 70 anni o a 9.051,48 euro per l'anno 2016 dai 70 anni in su. Nel caso in cui una quota dei trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie;
- avere un ISEE in corso di validità inferiore a 6.788,61 euro per l'anno 2016;
- non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una utenza elettrica domestica, di più di una utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas;
- non essere, da soli o insieme al coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
- non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE;
- non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni perché ricoverati in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

I bambini di **età inferiore a tre anni** (in questo caso il titolare della Carta è un esercente patria potestà):

- devono avere un ISEE in corso di validità inferiore a 6.788,61 euro per l'anno 2016;
- non devono essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari intestatari di più di un'utenza elettrica domestica, di più di un'utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli;
- non devono essere proprietari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
- non devono essere titolari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE.

E con gli stessi requisiti anagrafici a:

- cittadini di stati membri dell'Unione europea;

- familiari di cittadini italiani o di stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (legge 147/2013 art. 1, co. 216).

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

Sulla Carta sono accreditati 80 euro con cadenza bimestrale da utilizzare per fare la spesa nei negozi che aderiscono all'iniziativa o pagare gas e luce.

Gli enti territoriali possono deliberare l'accredito sulla carta di ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità.

I titolari di Carta acquisti possono, inoltre, avere uno **sconto del 5%** nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa. Lo sconto è riconosciuto esclusivamente per gli acquisti effettuati con la Carta acquisti e non è applicabile all'acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di ticket sanitari. Gli acquisti con la Carta, presso le farmacie convenzionate e attrezzate, danno anche il diritto alla **misurazione gratuita** della pressione arteriosa e del peso corporeo.

Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati a tutta la clientela, oltre a quelle riservate ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (ad esempio, dai supermercati).

I soggetti privati possono anche effettuare versamenti a titolo spontaneo e solidale sul fondo destinato alla Carta acquisti.

DOMANDA:

La domanda deve essere presentata presso un ufficio postale utilizzando i moduli disponibili sul sito di Poste Italiane.

I cittadini dai 65 anni in su devono compilare il modulo domanda per beneficiari dai 65 anni in su, mentre i tutori, gli esercenti la patria potestà o i soggetti affidatari possono presentare la domanda per i minori di tre anni.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L'ufficio postale trasmetterà in via telematica all'INPS la domanda per le necessarie verifiche e, in caso di **esito positivo,** inviterà il titolare a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la carta su cui sarà già stato accreditato l'importo del bimestre di presentazione della domanda.

In caso di **mancata accettazione** della domanda, INPS lo comunicherà ai richiedenti indicando nella lettera di reiezione le motivazioni dell'esito negativo.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Sede INPS di competenza.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere:

- al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- al numero verde Poste Italiane 800 666 888;
- al Contact center al numero verde 803 164 da rete fissa o al 06 164164 da cellulare.

BONUS SPOSTAMENTI REGIONE LOMBARDIA

Si tratta, su disposizione della Regione Lombardia, di biglietti gratis o agevolati per gli spostamenti tramite i mezzi di trasporto pubblico della Regione Lombardia.

IO VIAGGIO IN FAMIGLIA - SPOSTAMENTI OCCASIONALI

In Lombardia i minori di 14 anni viaggiano gratuitamente su tutti i mezzi di trasporto pubblico, quindi anche sui mezzi di ATM, se accompagnati da un familiare adulto in possesso di un documento di viaggio valido per il tragitto che si intende percorrere.
Oltre ai dati del dichiarante e dei figli minori di 14 anni che viaggeranno gratuitamente, devono essere indicate anche le generalità di tutte le persone adulte legate ai minori da vincolo di parentela (genitori, nonni, zii, fratelli/sorelle) autorizzate ad accompagnarli. La dichiarazione compilata e firmata consente ai minori di 14 anni, in possesso dei requisiti, di viaggiare subito gratuitamente sui mezzi pubblici; ha validità di 60 giorni dalla firma.
Alla scadenza dei 60 giorni, per poter continuare ad usufruire dell'agevolazione, il cliente può compilare un nuovo modulo di autocertificazione oppure può stampare in proprio su carta la tessera Io viaggio in famiglia, riportante tutti i dati, del minore e degli adulti autorizzati ad accompagnarlo.
In caso di controllo, il modulo di autocertificazione compilato o la tessera Io viaggio in famiglia devono essere sempre mostrati insieme al documento di identità del minore e a quello dell'accompagnatore, che devono essere in corso di validità. L'accesso ai mezzi di superficie e alla rete metropolitana avviene a vista passando, in quest'ultimo caso, per il varco che si trova accanto alla cabina dell'Operatore di Stazione.

IO VIAGGIO IN FAMIGLIA - ABBONAMENTI

Sono previsti abbonamenti mensili ed annuali scontati per figli minori di 18 anni all'interno di nuclei familiari dove è presente un abbonamento per viaggiare in Lombardia.
Gli sconti previsti si applicano nella maniera seguente: l'abbonamento del minore più costoso sarà acquistato alla tariffa intera, il secondo usufruirà dello sconto del 20% sull'abbonamento a tariffa intera. Dal terzo figlio in poi viene riconosciuta la gratuità agli abbonamenti che hanno prezzi inferiori rispetto ai precedenti. Il rapporto di parentela è autocertificabile.
Il titolo di viaggio si può acquistare e ricaricare presso tutti gli ATM Point esibendo l'autocertificazione e, nel caso in cui non si tratti di più acquisti effettuati contestualmente, delle ricevute di acquisto associate a tessere di riconoscimento personali di fratelli/sorelle.
In ogni caso i titoli di viaggio esibiti per usufruire dello sconto dovranno avere il medesimo periodo di validità del titolo di viaggio che si intende acquistare.

L'abbonamento scontato verrà caricato sulla tessera elettronica personale Itinero emessa da ATM alle condizioni ordinarie, di cui l'utente dovrà in ogni caso essere dotato, verrà inoltre rilasciato uno scontrino di ricarica recante la tariffa e la tipologia di abbonamento. Lo scontrino dovrà essere esibito unitamente alla tessera ai controlli.

IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA

Giornaliero. Costo 16 €.
Il titolo di viaggio permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata la convalida fino alla fine del servizio.

Bigiornaliero. Costo 27 €.
Il titolo di viaggio permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nel giorno successivo fino alla fine del servizio.

Trigiornaliero. Costo 32,50 €.
Il titolo di viaggio permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei due giorni successivi fino alla fine del servizio.

Settimanale. Costo 43 €.
Il titolo di viaggio permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 6 giorni successivi fino alla fine del servizio.

Mensile. Il titolo di viaggio è valido per il mese della convalida in tutto il territorio della Regione, per Trenord limitatamente alla seconda classe. E' disponibile al prezzo di 107 €.
L'abbonamento mensile deve essere accompagnato dalla tessera gratuita Io Viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie.

Trimestrale. Il titolo di viaggio è valido per tre mesi consecutivi in tutto il territorio della Regione, per Trenord limitatamente alla seconda classe. E' disponibile al prezzo di 308 €.
L'abbonamento trimestrale deve essere accompagnato dalla tessera gratuita Io Viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie.

Annuale. Il titolo di viaggio è valido per dodici mesi consecutivi in tutto il territorio della Regione, per Trenord limitatamente alla seconda classe. E' disponibile al prezzo di 1027,50 €.
L'abbonamento annuale deve essere accompagnato dalla tessera gratuita Io Viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie.

I titoli "Io Viaggio Ovunque in Lombardia" possono essere acquistati presso gli ATM Point e le emettitrici automatiche presenti in metropolitana.

IO VIAGGIO TRENO-CITTÀ

Si tratta di un abbonamento mensile a vista integrato di I e II classe valido per tutto il mese di riferimento, che consente l'utilizzo dei servizi ferroviari regionali a partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a Tariffa Unica Regionale (TUR), e l'uso dei servizi di trasporto a tariffa comunale nei comuni capoluogo.

La tariffa dell'abbonamento mensile è ottenuta sommando due componenti. La prima è la tariffa mensile dei servizi ferroviari di I e II classe; la seconda è relativa all'abbonamento mensile urbano, con sconto del 30%. La tariffa mensile è arrotondata ai 50 centesimi più prossimi. Il titolo di viaggio è da utilizzare insieme alla tessera gratuita Io Viaggio.

IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA

Si tratta di un abbonamento integrato a valenza mensile (dal 1° all'ultimo giorno del mese di riferimento) di sola 2ˆ classe valido per il raggiungimento di due località ubicate all'interno della stessa provincia di appartenenza, fatta eccezione per le province di Milano/Monza e Brianza che si considerano unite, al costo di 86 €.
L'abbonamento mensile deve essere accompagnato dalla tessera gratuita Io Viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie.
Il titolo di viaggio può essere acquistati presso gli ATM Point e le emettitrici automatiche presenti in metropolitana.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Per usufruire di tali agevolazioni, è necessario compilare gli appositi moduli scaricabili dal sito internet http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Pagine/ioviaggio.aspx. La stampa può essere richiesta anche presso l'ATM POINT di Duomo (l'emissione è gratuita).

AIUTAMI (SOLO PER COMUNE DI MILANO)

L'Ufficio Interventi Sostegno al Reddito eroga misure di sostegno economico ai cittadini in difficoltà. In particolare, la deliberazione 773/2016 prevede tale strumento al fine di assicurare interventi emergenziali e non dilazionabili in denaro a favore di soggetti in stato di bisogno, in qualità di rimborso per le spese sostenute. Le voci che riguardano tali interventi sono le seguenti:

- traslochi a seguito di assegnazione di nuovi alloggi;
- coperture di spese di alloggio alberghiere per situazioni alloggiative d'emergenza;
- rimborsi per spese sostenute per la riparazione e/o acquisto di elettrodomestici e arredi o piccole manutenzioni indispensabili per consentire la permanenza del nucleo familiare al proprio domicilio;
- rimborsi di spese a parziale supporto di spese condominiali e/o di locazione purché di modico valore;
- rimborsi di spese di allacciamenti utenze, spese alimentari e di abbigliamento, nonché spese sanitarie e mediche per la parte non riconosciuta dal SSN, a persone in grave situazione sanitaria;
- altre spese delle quali venga valutata l'urgenza e l'indispensabilità anche tenuto conto di eventi straordinari quali incendi, crolli, scoppi, ed avvenimenti simili per i quali l'Amministrazione Comunale ritenga per ragioni di opportunità di non far mancare l'intervento immediato di sostegno.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Per informazioni: Comune di Milano, Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute - Ufficio Interventi Sostegno al Reddito, Largo Treves 1 - Interni 02 884-54415, 45491, 63061, 63192, 63078, 48014, 63068, 63066, 63064, 63048, 41286, 63119, 63147, Fax 02 884 42413,
pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it

DENTISTA SOCIALE

COS'È:

Il **dentista sociale 2017**, è un'iniziativa partita in Italia, circa 6 anni fa, che prevede sulla base di un Accordo Odontoiatria Sociale, sottoscritto nel 2009 tra Ministero del Lavoro, della Salute, ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani e l'OCI, la garanzia per le fasce più deboli, di accedere a 5 prestazioni odontoiatriche a prezzi economici e calmierati, ossia, fissati entro una soglia massima di costo.

Si tratta di un odontoiatra che aderisce all'iniziativa del Ministero del Lavoro, della Salute, dell'ANDI e dell'OCI, Accordo Odontoiatria Sociale, che garantisce l'accesso alle cure odontoiatriche per le fasce di popolazione più deboli.

Le 5 prestazioni dentistiche sociali, offerte ad onorario concordato dagli odontoiatri che aderiscono all'iniziativa, per agevolare le famiglie a basso reddito, sono:

- Visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e insegnamento igiene orale: € 80,00
- otturazione molari e premolari: € 25,00 euro a dente;
- Estrazione dei denti non più curabili: € 60,00 a dente;
- Protesi parziale in resina con ganci a filo: € 550,00 ad arcata;
- Protesi totale in resina: 800 euro ad arcata.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Possono accedere alle cure dentistiche sociali a prezzi calmierati, previste dall'Accordo Odontoiatria Sociale, tutti i cittadini che:

a) Hanno un reddito ISEE non superiore a 8.000 euro, a prescindere dall'età;

b) Coloro che sono esenti dal ticket sanitario per motivi di età, reddito, per patologie croniche e invalidanti, inabili al lavoro con ISEE non superiore a 10.000 euro;

c) I titolari della social card;

d) Donne in gravidanza, esclusivamente per la visita dentistica, ablazione tartaro e insegnamento dell'igiene orale.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

I cittadini possono scegliere lo studio dentistico più vicino alla propria abitazione, dall'elenco ufficiale del Ministero, telefonare direttamente allo studio e fissare l'appuntamento.

Alla prima visita poi, si dovrà presentare l'**attestazione ISEE indicante la fascia di reddito**, che ricordiamo deve essere al di sotto degli 8.000 euro, la social card o il certificato di gravidanza e compilare un'apposita dichiarazione.

L'ELENCO DEI DENTISTI SOCIALI:

Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, provvede ad aggiornare ciclicamente, in base alle nuove adesioni, l'*elenco studi dentisti sociali 2017* a cui i cittadini, possono rivolgersi per accedere alle 5 prestazioni a prezzi calmierati.

La ricerca dello studio aderente, si effettua inserendo nel form la Regione, la Provincia, il Comune ed il CAP, oppure, il cognome del dentista.

Gli studi dentistici aderenti all'Accordo, possono essere, inoltre, riconosciuti da uno specifico cartello informativo, esposto all'interno dello Studio Odontoiatrico "Teniamo al Vostro Sorriso".

ENTI DI RIFERIMENTO:

Per maggiori informazioni, è possibile visionare il link http://www.andi.it/sindacale/ricerca-un-dentista-aderente/ e/o contattare il numero verde gratuito 800.911.202.

ESENZIONE CANONE RAI

COS'È:

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, se hanno un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, pur possedendo un apparecchio televisivo possono essere esonerati dal pagamento del canone TV rivolgendosi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate del territorio per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.

La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull'apposito modello pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Chi fruisce dell'esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono, invece, beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.

Per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Chi, infine, nel corso dell'anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di pagare il canone.

Coloro che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello - pdf disponibile anche presso gli uffici dell'Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

Anche gli invalidi civili sono esonerati dal pagamento del canone Rai, ma solo se degenti in una casa di riposo.

DOMANDA:

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di esonero e l'istanza di rimborso dal pagamento del canone TV possono:

- essere spedite per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 - 10121 – Torino;
- essere consegnate dall'interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Agenzia delle Entrate competente per territorio, e per maggiori informazioni è possibile visionare il sito internet:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Casi+particolari+di+esonero+TV/Cittadini+ultrasettantacinquenni/

TASSA RIFIUTI

I singoli Comuni possono stabilire con propri regolamenti tutti i casi di riduzione o esenzione della tassa dei rifiuti per i propri cittadini residenti.

Ad esempio il Comune di Milano ha previsto una riduzione del 25% della tariffa variabile per i nuclei famigliari composti da 4 o più componenti dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq. 120. E' inoltre prevista una riduzione del 10% con un massimo di € 15,00 nei seguenti casi:

- nuclei famigliari composti da 2 persone di cui una ultra 75 enne, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- nuclei famigliari composti da 3 componenti di cui 1 adulto e 2 minorenni dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq.80;
- nuclei famigliari composti da 2 componenti di cui 1 adulto e 1 minorenne dimoranti in un alloggio di superficie pari o inferiore a mq.80.

Inoltre in molti casi vengono messi a disposizione della cittadinanza ogni anno i sacchi per la raccolta differenziata, da ritirare gratuitamente presso uno sportello appositamente creato.

Per saperne di più, sarà dunque necessario provvedere ad interessarsi presso il proprio Comune di residenza.

Per il Comune di Lecco si segnalano l'ecosportello in corso Promessi Sposi n. 30/g e lo SPORTELLO TARI: sito al primo piano del Palazzo Municipale in P.zza Diaz n. 1, disponibile nei seguenti orari e ai seguenti recapiti:
•lunedì dalle 8,30 alle 12,30;
•mercoledì dalle 8,30 alle 15,30 orario continuato;
•venerdì dalle 8,30 alle 12,30.
Telefono 0341/481220.

ESENZIONI SANITARIE

Accedendo al Portale dei Servizi Socio-Sanitari on-line di Regione Lombardia, sarà possibile verificare se è possibile ottenere esenzioni sanitarie.

Le esenzioni includono infatti molte categorie; potrà aiutarti nel fare questo, il tuo medico di famiglia.

Lui stesso ti inviterà successivamente a recati in ASL, agli uffici competenti del tuo territorio, per la necessaria certificazione.

Le **modalità per usufruire delle esenzioni per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale**, in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009, prevedono che il diritto all'esenzione per reddito debba essere indicato dal medico sulla ricetta **al momento della prescrizione** di una visita o di un esame specialistico. Il medico recupererà i dati delle esenzioni dei suoi assistiti o consultando l'Anagrafe Regionale oppure inserendoli manualmente dopo aver verificato il documento di attestazione dell'esenzione in loro possesso.

Le attestazioni non hanno data di scadenza e sono pertanto ritenute valide **fino al momento in cui non intervengano variazioni nel reddito e/o nella condizione lavorativa**; è preciso obbligo e responsabilità del cittadino informare di ogni eventuale variazione occorsa. Le esenzioni di cui erano state indicate delle date di scadenza in precedenti comunicazioni sono da intendere prorogate automaticamente fino a che il cittadino non comunichi la variazione dei suoi dati.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Per l'elenco degli aventi diritto le esenzioni sanitarie, si consiglia di consultare la tabella pubblicata sul sito dell'ATS Brianza che si trova qui di seguito:

http://www.asl.lecco.it/TEMPL_prestdet.asp?IDLivello1=65&IDLivello2=496&IDLivello3=295&IDLT=&IDCSP=439

Per ulteriori informazioni chiamare **il numero verde unico di Regione Lombardia 800.318.318**.

REDDITO DI AUTONOMIA: VOUCHER DISABILI

COS'È:

Regione Lombardia tra le misure del Reddito di autonomia prevede una tipologia di voucher mensile finalizzati a sostenere percorsi di autonomia ed inclusione sociale in caso di persone disabili.

La tipologia di voucher - **che come tutti i voucher non sono contanti ma servono per "acquistare" servizi convenzionati/accreditati con i Comuni in base ad un progetto costruito tra l'ente e la persona** - è destinato a

sostenere progetti Individualizzati per 12 mesi a persona per sviluppare l'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle **persone disabili.**

Obiettivi specifici del voucher disabili:

- promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione multidimensionale, la predisposizione del progetto individuale redatto in maniera condivisa, partecipata e corresponsabile;
- potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia di persone disabili giovani e adulte per garantire una migliore qualità della vita;
- favorire azioni propedeutiche all'inserimento lavorativo (tirocini, ecc.) finalizzate a consolidare l'autonomia della persona e promuoverne l'inclusione sociale;
- sviluppare e consolidare una rete di servizi territoriali che sia in grado di rispondere in modo integrato e flessibile ai percorsi personalizzati di empowerment.

Il voucher è destinato a sostenere Progetti Individualizzati per 12 mesi a persona per implementare, in persone disabili giovani ed adulte, le competenze e le abilità finalizzate:

- all'inclusione sociale;
- allo sviluppo dell'autonomia personale; mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali e relazionali.

Gli interventi di cui alla presente misura sono attuati da unità d'offerta/servizi a ciò dedicati, o da altri servizi similari, in ottica di risposta flessibile e modulabile, costruita sul bisogno individuale della persona.

Le domande per il 2017 dovevano essere presentate entro il 13 marzo.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Giovani e adulti disabili:

- con età pari o superiore a 16 anni,
- un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali e relative all'autonomia nella cura di sé e dell'ambiente di vita nonché nella vita di relazioni;
- con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento pari o inferiore a 20.000 Euro annui, in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente).

ENTI DI RIFERIMENTO:

I soggetti interessati alle due azioni potranno rivolgersi ai Comuni di residenza.

SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER LE PERSONE DISABILI

COS'È:

La legge 23/1999 stabilisce un contributo regionale alle famiglie o ai singoli soggetti portatori di handicap, senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili, per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap.

Con le risorse assegnate da Regione Lombardia le ATS provvedono a emanare un Avviso per la presentazione delle domande da parte dei destinatari del contributo.

La promozione dell'acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati è finalizzato ad estendere le abilità della persona e potenziare la sua qualità della vita.

Sono ammessi al finanziamento i seguenti ausili:

- strumenti/ausili acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing o abbonamento;
- strumenti/ausili già in dotazione alla famiglia che devono essere adattati/trasformati;
- qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento/ausilio effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, etc.).

Lo strumento, individuato come necessario all'interno del progetto sociale e/o educativo, deve:

- contribuire all'autonomia della persona disabile con particolare riferimento al miglioramento dell'ambiente domestico;
- sviluppare le potenzialità della persona disabile in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e lavorativa;
- compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive e del linguaggio.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Le persone disabili o le loro famiglie.

DOMANDA:

Le ATS devono approvare un Avviso per la presentazione delle domande assicurando un periodo di apertura di almeno 60 giorni.
Alla domanda di contributo devono essere allegati i documenti indicati nel decreto regionale, oltre a quelli eventualmente specificati dalle ATS nei loro Avvisi.
Le ATS approvano le graduatorie dei soggetti ammessi a finanziamento entro i successivi 90 gg e le trasmettono, complete di eventuali allegati, entro 10 gg dalla loro approvazione.
Le domande vanno presentate al Dipartimento Assi – Servizio disabili delle ATS (Aziende Territoriali Sanitarie).
Le domande vanno accompagnate dal progetto individualizzato: per la sua stesura ci si può avvalere dell'équipe pluridisciplinare di operatori specialisti delle ATS oppure del medico specialista (pubblico o privato) in raccordo con gli operatori dell'ATS.

Le domande di accesso al contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso da parte delle ATS, con riferimento ad acquisizioni effettuate dal 1 gennaio sino alla data di scadenza dell'Avviso dell'ATS.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Assi – Servizio disabili delle ATS (Aziende Territoriali Sanitarie).

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (MISURA B2)

COS'È:

Per le persone in condizione di non autosufficienza o di disabilità grave la Regione Lombardia ha definito i seguenti interventi (delibera n. 2883 del 12 dicembre 2014) erogati dagli Ambiti territoriali/Comuni con valutazione ISEE:

- Buono sociale mensile, erogabile fino ad un importo massimo di € 800, da considerarsi come supporto per la famiglia, eventualmente aiutata da assistente personale (badante) impiegato con regolare contratto, che decide di assistere al domicilio la persona fragile;
- Buono sociale mensile, erogabile fino ad un importo massimo di € 800, per sostenere progetti di vita indipendente;
- Contributi sociali per periodi di sollievo della famiglia;
- Voucher sociali per acquisto di servizi complementari al SAD (Servizio di Assistenza Domicilaire) come ad esempio pasti, lavanderia, stireria, trasporto;
- Voucher sociali per sostenere con progetti educativo/socializzanti la vita di relazione di minori con disabilità;
- Potenziamento degli interventi tutelari domiciliari per persone che già usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) da parte del Comune di residenza.

Gli interventi sono erogati previa valutazione sociale effettuata dai Comuni in raccordo con le ATS, e predisposizione del Progetto individuale sottoscritto dalla famiglia/persona, dai rappresentanti dell'ATL e del Comune e dal responsabile del caso.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

I destinatari sono persone con gravi limitazioni che ne compromettono l'autosufficienza ed autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale.

DOMANDA:

La domanda deve essere effettuata presso lo sportello e và in base alla disponibilità dei fondi.

ENTI DI RIFERIMENTO:

I Cittadini devono rivolgersi ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza.

BUONO E VOUCHER DALLE ATS PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA (MISURA B1)

COS'È:

Per le persone con disabilità gravissima, la Regione ha definito un buono mensile di 1000 € e due tipologie diverse di voucher (dgr. 5940 del 5 dicembre 2016).
Il Buono di 1000 €, erogato senza limite di reddito, è da considerarsi un supporto significativo per la famiglia, eventualmente aiutata da assistente familiare (badante) impiegato con regolare contratto.
Il **Buono è erogato previa valutazione** multidimensionale effettuata dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) e predisposizione del Progetto individuale sottoscritto dalla famiglia/persona, da un rappresentante dell'ATS/ASST, da un rappresentante del Comune e dal responsabile del caso.
Inoltre sono state impiegate risorse aggiuntive finalizzate all'erogazione delle seguenti due tipologie di voucher mensili, in un'ottica di budget di cura:

- Voucher fino ad un massimo di € 500 per minori con vita di relazione fortemente inibita per usufruire di progetti educativo/socializzanti;
- Voucher fino ad un massimo di € 360 alle persone adulte, per il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

I destinatari sono persone in condizione di gravissima disabilità, senza limite d'età, quali ad esempio persone in stato vegetativo, in condizione di dipendenza vitale, grave o gravissimo stato di demenza, gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico, con ritardo grave o profondo, con malattie del motoneurone (compresa la SLA), ecc.

DOMANDA:

Le persone per accedere alla misura devono essere beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla l. n. 18/1980 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del d.p.c.m. n. 159/2013.
Per ottenere il Buono occorre rivolgersi all'ASST di residenza che provvede alla valutazione multidimensionale della persona e alla redazione del relativo progetto individuale.
Si ha tempo sino al 31 ottobre 2017 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Le informazioni sui criteri e sulle modalità di accesso alla misura possono essere chieste alle ASST e ATS di competenza.
Sarà inoltre possibile contattare lo Spazio Disabilità di Via Melchiorre Gioia, 39 a Milano, telefono: 02/6765.4740,
email: spaziodisabilita@regione.lombardia.it,

sito: http://www.spaziodisabilita.regione.lombardia.it.

ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER DISABILI

COS'È:

Il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto se il veicolo risulta intestato ad una persona con disabilità o a persona cui il disabile risulta essere a carico.
L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è prevista in caso di:

- disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
- handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- persone non vedenti o sordomute assolute;
- persone invalide pluriamputate;
- persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche (patente speciale).

L'adattamento del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido (in questo caso l'esenzione decorre dalla data dell'annotazione dell'adattamento nella carta di circolazione).
L'esenzione è riconosciuta, limitatamente **ad un solo veicolo,** alla persona disabile o al soggetto cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico. Quest'ultima condizione è dichiarata in regime di autocertificazione ed pertanto soggetta a successiva verifica da parte della struttura tributaria di Regione Lombardia.
La cilindrata del veicolo oggetto di esenzione non deve essere superiore a:

- 2000 cc, se alimentato a benzina o ad alimentazione combinata - es. benzina/gpl, benzina/metano;
- 2800 cc, se alimentato a gasolio.

L'esenzione viene riconosciuta, tramite apposita comunicazione a firma del dirigente responsabile, **a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento della richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità alla Commissione medica dell'ATS da parte del cittadino**. La data di presentazione della domanda di esenzione a Regione Lombardia è pertanto irrilevante.

L'esenzione non viene riconosciuta nel caso in cui non ricorrano le condizioni di disabilità o il veicolo non presenti le caratteristiche tecniche previste dalla normativa.
L'esenzione può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico solo trascorsi quattro anni dalla data del riconoscimento dell'esenzione, salvo il caso in cui il veicolo precedentemente esentato sia stato venduto, demolito o rubato.
Il passaggio dell'esenzione avviene senza interruzioni se la perdita del possesso si verifica entro il termine di scadenza per il pagamento della tassa automobilistica per il nuovo veicolo.
Qualora vengano meno i requisiti per usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa, occorre presentare, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, 90 in caso di decesso, apposita comunicazione.

DOMANDA:

La domanda, redatta sull'apposito modulo, deve essere corredata dalla documentazione richiesta a seconda del caso specifico.
La domanda può essere :

- presentata gratuitamente presso:
  - gli studi di consulenza automobilistica autorizzati da Regione (agenzie o delegazioni ACI);
  - gli Uffici provinciali ACI Lombardia;
  - gli Uffici di Protocollo di Regione Lombardia.
- inviata tramite posta a:
  Regione Lombardia
  Presidenza – Programmazione e Gestione Finanziaria
  U.O. Tutela delle Entrate Regionali
  P.za Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.
- trasmessa online attraverso l'Area Personale del Portale dei Tributi, previa registrazione.

Per le domande presentate presso uno studio di consulenza automobilistica o presso uno degli Uffici Provinciali dell'ACI Lombardia, in caso di accoglimento, il procedimento avrà conclusione immediata mentre in caso di rigetto il procedimento si concluderà nel termine massimo di 60 giorni.

Per le domande inviate per posta o presentate presso gli Uffici di Protocollo di Regione Lombardia, il procedimento si concluderà nel termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollazione, mentre in caso di rigetto il termine massimo è fissato in 90 giorni.

Nel caso in cui la documentazione prodotta sia insufficiente, Regione Lombardia comunica, con raccomandata A.R., la carenza di documentazione all'interessato che dovrà adempiere a quanto richiesto entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Qualora l'esenzione venga riconosciuta, il cittadino riceverà un'apposita comunicazione a firma del dirigente responsabile. Il diritto all'esenzione decorre dalla data della richiesta di accertamento dell'invalidità presentata all'INPS.

L'eventuale rigetto della domanda viene comunicato a mezzo raccomandata A.R. a firma del dirigente responsabile.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Per chiarimento o informazioni è possibile contattare il Numero verde di Regione Lombardia: 800.151.121.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

art. 44 l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

DOTE SCUOLA

COS'È:

La "Dote Scuola" è un aiuto concreto per l'educazione dei giovani lombardi. Accompagna il percorso educativo dei ragazzi che frequentano le scuole statali e paritarie o le istituzioni formative regionali, garantendo la libertà di scelta e il diritto allo studio.

Bisogna avere accortezza di verificare online la pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle domande.

Regione Lombardia ha definito le componenti del sistema "Dote Scuola" per l'anno scolastico 2017/2018 e le risorse a disposizione:

- **componente "Buono Scuola"** per garantire la libertà di scelta nell'ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario, destinata a sostenere gli studenti iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, paritarie o statali, che applicano a carico delle famiglie una retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, purchè lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici;

- **componente "Sostegno agli studenti disabili"** destinata a sostenere la frequenza di scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado paritarie da parte di studenti disabili. Destinatari sono le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie, che applicano una retta d'iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia e che accolgono alunni disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria;

- **componente "Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica"**, destinata agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione e formazione professionale) presso le scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e paritarie con sede in Lombardia o Regioni confinanti, o frequentanti istituzioni formative in possesso di accreditamento regionale, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici. Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica;

- **componente "Riconoscimento del merito"** destinata agli studenti che al momento della domanda siano residenti in Lombardia, che abbiano frequentato corsi a gestione ordinaria e che nell'anno scolastico 2016/2017:

  a) conseguano una valutazione finale media pari o superiore a 9 nelle classi terze e quarte del sistema di istruzione;

  b) conseguano una valutazione finale di 100 e lode all'esame di Stato del sistema di istruzione;

  c) conseguano una valutazione finale di 100 agli esami di qualifica o di diploma professionale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

ENTI DI RIFERIMENTO:

Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile rivolgersi agli SpazioRegione di Regione Lombardia. Per problematiche specifiche è possibile scrivere a: dotescuola@regione.lombardia.it.

DOTE UNICA LAVORO

COS'È:

Dote Unica Lavoro è un sostegno all'inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o riqualificazione professionale. Risponde alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita professionale attraverso un'offerta integrata e personalizzata di servizi.

Attraverso Dote Unica Lavoro, Regione Lombardia offre l'opportunità di partecipare gratuitamente a percorsi personalizzati per:

- trovare un nuovo lavoro;
- frequentare un corso di formazione per la riqualificazione professionale
- avviare un percorso per intraprendere l'attività autonoma.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Possono accedere a Dote Unica Lavoro (in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda):

- **giovani disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, dai 15 ai 29 anni compiuti**, a condizione che abbiano precedentemente concluso o rinunciato ad una dote attivata a valere sull'Avviso Garanzia Giovani di cui al d.d.u.o. 9619 del 17/10/2014. Tale target può fruire direttamente di Dote Unica Lavoro esclusivamente per la fruizione, in fascia 4, di specifici Moduli Master Universitari di I e/o II livello;
    - in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS;
    - iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91;
    - iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l.236/93 licenziati al 30.12.2012;
    - percettori di indennità di disoccupazione (NASPI, ASpI, MINI Aspi, DISCOLL);
    - percettori di altre indennità;
    - non percettori d'indennità.

  iscritti ad un Master universitario di I° e II° livello per partecipare, esclusivamente ad una Dote in fascia 4 dedicata a singoli moduli di Master universitario di I° e II° livello;

- **occupati**, dai 16 anni compiuti:
    - lavoratori sospesi da aziende ubicate in Lombardia percettori di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) e cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
    - iscritti ad un Master universitario di I° e II° livello per partecipare, esclusivamente ad una Dote in fascia 4 dedicata a singoli moduli di Master universitario di I° e II° livello;
    - militari congedandi previsti dal protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012;
    - personale delle Forze dell'ordine, militare civile, operante sul territorio lombardo e facente capo ai relativi Comandi Regionali o analoghe strutture di riferimento di livello regionale o, nel caso della Polizia di Stato, alle relative Questure, o, nel caso della Polizia Penitenziaria, al relativo Provveditorato regionale.

I destinatari **non occupati** (art. 19 comma 7 d.lgs 150/2015) che non intendono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro **possono partecipare unicamente** ai percorsi di formazione relativi ai Master universitari di I° e II° livello soprarichiamati.

Come previsto dalla Circolare direttoriale del 11.12.2015 Nota_prot. E1.2015.0447567 "Prime indicazioni sulla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, stipula del Patto di Servizio Personalizzato e accesso alle Politiche attive del lavoro in Lombardia" i seguenti target di destinatari, prima dell'attivazione della Dote Unica Lavoro, devono aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro ed aver stipulato un Patto di Servizio Personalizzato:

- disoccupati non percettori di sostegno al reddito
- disoccupati percettori di strumenti di sostegno al reddito
- occupati sospesi ai sensi dell'art.22 del d.lgs 150/2015.

DOMANDA:

Chi rientra in una delle categorie previste, per attivare la Dote Unica Lavoro deve rivolgersi ad un operatore pubblico o privato - accreditato con Regione Lombardia per l'erogazione di servizi al lavoro - che abbia aderito all'iniziativa. L'elenco degli operatori accreditati al lavoro è disponibile sul sito DoteUnicaLavoro RL.

L'operatore che prende in carico la persona può agire in partenariato con altri operatori, accreditati per l'erogazione di servizi di formazione e/o al lavoro, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi. Gli operatori che intendono erogare i servizi nell'ambito del presente avviso sono tenuti ad inviare l'Atto di adesione Unico e l'eventuale Offerta Formativa attraverso il sistema informativo.

Gli operatori sono tenuti a verificare i requisiti delle persone che prendono in carico, acquisendo la documentazione prevista dal Manuale Unico di gestione della dote.

Una volta verificati i requisiti della persona, l'operatore ne supporta la profilazione nel sistema informativo, che sulla base delle caratteristiche del destinatario (stato occupazionale/distanza dal mercato del lavoro, titolo di studio, genere, età) definisce in automatico l'appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d'aiuto:

- **Fascia 1 "bassa intensità di aiuto"**: rientrano in questa fascia le persone in grado di ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia o che richiedono un supporto minimo;
- **Fascia 2 "media intensità di aiuto"**: rientrano in questa fascia le persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro;
- **Fascia 3 "alta intensità di aiuto"**: rientrano in questa fascia le persone che necessitano di servizi intensivi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro;
- **Fascia 3 Plus "alta intensità d'aiuto – svantaggio"**: rientrano in tal fascia le persone con caratteristiche particolarmente deboli del mercato del lavoro che necessitano di servizi di politica attiva intensivi, anche attraverso esperienze lavorative brevi e/o con valenza formativa;
- **Fascia 4 "altro aiuto"**: rientrano in tal fascia le persone che necessitano di servizi finalizzati alla riqualificazione professionale e all'occupabilità.
  Con la Nuova Dote Unica Lavoro, Regione Lombardia ha previsto la possibilità di fruizione, nella Fascia 4 , di moduli formativi relativi a Master Universitari di I° e II° livello.

Entro i limiti della fascia a cui la persona risulta appartenere, l'operatore a titolo gratuito definisce con la persona un Piano di Intervento Personalizzato (PIP) funzionale alle sue esigenze di qualificazione, riqualificazione, inserimento, reinserimento lavorativo.

La persona firma la domanda di partecipazione e il PIP (che viene firmato anche dall'operatore). Infine l'operatore invia la domanda a Regione Lombardia attraverso il Sistema Informativo.

L'operatore non può percepire altri finanziamenti a copertura dei costi già finanziati da Regione Lombardia nell'ambito della Dote.

Nel caso in cui l'operatore si trovi temporaneamente senza disponibilità di budget, il lavoratore può rivolgersi ad un altro operatore accreditato compreso nel Catalogo online.

La dote si conclude positivamente nel momento in cui si raggiunge il risultato di inserimento lavorativo, che consiste nella sottoscrizione di uno o più contratti per un periodo complessivo di almeno 180 giorni oppure nell'avvio di un'attività imprenditoriale.

Nel caso in cui la Dote si concludesse senza portare all'inserimento lavorativo della persona, si può attivare una nuova Dote, fino ad un massimo di 3 Doti.

La domanda può essere sollevata in ogni momento dell'anno.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Per informazioni e accompagnamento, è necessario rivolgersi all'operatore accreditato al lavoro di Regione Lombardia. L'elenco è consultabile cliccando sul catalogo on line.

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli spazioRegione URP;
- il Call Center di regione Lombardia.

GARANZIA GIOVANI

COS'È:

Garanzia Giovani è il programma regionale rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni che offre opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro attraverso percorsi personalizzati in funzione di bisogni individuali.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

I giovani tra i **15 e i 29 anni**, residenti in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo.

Per l'accesso a "Garanzia Giovani" sono stati attivati due diversi canali:

- **il "flusso"**, riservato ai giovani che hanno completato da non più di 4 mesi percorsi di istruzione di secondo ciclo, istruzione e formazione professionale, universitari e terziari e possono essere **presi in carico dalle istituzioni scolastiche, formative e università di provenienza**;
- **lo "stock"**, riservato a tutti gli altri giovani in possesso dei requisiti che possono essere **presi in carico dagli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro**.

In questa fase sono attivi tutti i servizi finalizzati a:

- Inserimento lavorativo di almeno 6 mesi;
- Attivazione del tirocinio extra-curriculare di almeno 4 mesi;
- Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi di istruzione o di istruzione e formazione professionale (solo per lo "stock");
- Servizio civile;
- Sostegno all'autoimprenditorialità;

Il giovane deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della registrazione al Programma:

- età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti;
- essere in una condizione di disoccupazione ai sensi del d. lgs. n. 150/2015;
- non essere iscritto a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari;
- non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-curriculare;
- non avere in corso interventi di politiche attive;
- essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale.

Per accedere al Programma Garanzia Giovani è necessario completare le seguenti fasi:

1. Presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità – DID, sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato - PSP e scelta del percorso di "Garanzia Giovani";
2. **registrazione** in BorsaLavoroLombardia. Il sistema invierà all'indirizzo email indicato in fase di registrazione, le **credenziali** con cui accedere all'**area personale**.
3. **adesione** cliccando sul banner di Garanzia Giovani dall'area personale e **completare l'adesione** scegliendo l'ente accreditato regionale che ti ricontatterà e ti fornirà un piano di servizi personalizzati. Se diplomato o laureato da meno di 4 mesi, è possibile scegliere la scuola o l'ateneo di provenienza.

L'operatore, la scuola o l'ateneo selezionato in fase di adesione, contatterà il giorvane entro 60 giorni per completare la presa in carico. Se non dovesse convocarlo, è possibile recarsi direttamente presso la propria sede oppure scegliere un altro operatore, scuola o ateneo per essere supportati in tutte queste operazioni.
Presso l'operatore, la scuola o l'ateneo verrà richiesto di firmare un'autodichiarazione attestante che si è in possesso di tutti i requisiti per accedere al Programma.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Per informazioni generali sono attivi:

- gli sportelli Spazio Regione, le cui sedi e orari di apertura sono indicati sul sito SpazioRegione;
- la casella di posta garanziagiovani@regione.lombardia.it.

PROGRAMMA DOTE COMUNE 2017

COS'È:

Il programma prevede lo svolgimento di tirocini presso gli enti locali della Lombardia.

Dote Comune rientra nel ventaglio delle misure dotali che Regione Lombardia offre ai suoi cittadini, assieme a Dote Unica Lavoro, misura universale rivolta alla popolazione adulta e a Garanzia Giovani, che si rivolge in primis ai giovani Neet.
Dote Comune costituisce inoltre un'esperienza di qualità perché certifica le competenze acquisite durante l'esperienza di tirocinio negli enti locali e di fatto riesce a favorire anche occasioni di lavoro successive.
I destinatari sono:

- disoccupati e inoccupati con età uguale o superiore ai 18 anni residenti in Regione Lombardia.

E' possibile candidarsi ad un solo progetto in un solo ente ospitante.
Bisogna attendere la pubblicazione dell'avviso, e gli enti di riferimento sono gli enti locali del territorio di residenza.

BONUS FISCALE 80 EURO

COS'È:

Anche quest'anno alcune fasce di lavoratori dipendenti avranno in busta paga gli ormai famosi 80 euro di bonus.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

La buona notizia è che anche nel 2017, il tanto discusso **bonus 80 euro** figurerà nella busta paga di molti lavoratori dipendenti. Quella brutta è che quasi certamente una gran parte di loro dovrà restituirla, esattamente come accaduto lo scorso anno.
Il bonus, infatti, spetta esclusivamente a chi possiede **redditi complessivi compresi tra gli 8.000 e i 26.000 euro lordi annui**. Questo significa che chi ha percepito redditi aggiuntivi oltre a quelli da lavoro dipendente, magari **derivanti da una casa in affitto**, da un secondo lavoro fatto durante l'anno, da case o terreni che possiede e che non risultano al datore di lavoro, potrebbe risultare avere **un reddito complessivo maggiore rispetto alla soglia massima dei 26.000 euro** previsti. Con la dichiarazione dei redditi, perciò, dopo aver fatto la somma dei vari redditi, il bonus deve essere ricalcolato su questo importo e, se è stato percepito senza averne diritto, dovrà essere restituito integralmente o parzialmente.
La restituzione del bonus riguarda anche tutti coloro che, a fine anno, si sono ritrovati con **un reddito al di sotto della soglia degli 8.000 euro** e che, quindi, potrebbero aver percepito il bonus pur non avendone diritto.
Ricapitolando, il bonus Irpef spetta a tutti i lavoratori dipendenti e a chi percepisce redditi assimilati al lavoro dipendente come:

- i soci lavoratori delle **cooperative**;
- i disoccupati che percepiscono l'**indennità di disoccupazione**;
- i lavoratori in **mobilità** e in **cassa integrazione**;
- i titolari di **borse di studio** e **assegni di formazione professionale**;
- i **collaboratori coordinati** e continuativi e quelli **a progetto**;
- i lavoratori impiegati in **lavori socialmente utili**.

Sono esclusi i redditi da pensione, le rendite vitalizie o gli assegni periodici.

DOMANDA:

Il bonus **viene riconosciuto automaticamente** dal datore di lavoro in busta paga sulla base dei dati reddituali di cui è a conoscenza. È necessario però comunicare alcune **situazioni particolari** se:

- guadagni **fino a 8.000 euro all'anno** ma hai lavorato solo alcuni mesi;
- **cambi lavoro nel corso dell'anno**. Il nuovo datore di lavoro deve conoscere l'importo del bonus eventualmente percepito fino a quel momento per permettergli di applicarti la corretta tassazione ed eventualmente riconoscerti il bonus residuo cui hai diritto;
- percepisci più redditi da lavoro che complessivamente producono un **reddito superiore a quello che ti da diritto al bonus**. Avvisa ogni datore di lavoro di non applicarti il bonus, altrimenti l'anno successivo dovrai restituirlo tramite la dichiarazione dei redditi.
- precepisci redditi da locazioni su cui **paghi la cedolare secca** che, sommati a quelli da lavoro, ti fanno superare la soglia di reddito massimo per averne diritto.

Per chi percepisce le **indennità di mobilità o di disoccupazione** viene erogato direttamente dall'ente insieme all'indennità.
Ne hanno diritto anche **colf e badanti** che però lo ottengono presentando la **dichiarazione dei redditi (730 o Unico)** e quindi lo percepiscono l'anno successivo.
Gli **eredi dei lavoratori deceduti** possono chiedere il riconoscimento del bonus presentando il modello Unico a nome del lavoratore.

MISURA DELLA PRESTAZIONE:

Il bonus si calcola sul **reddito complessivo annuo** e viene diviso per il numero di stipendi che verranno percepiti nell'anno, quindi normalmente sarà **diviso per 12**. Tuttavia viene **rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno**.
Se sei **incapiente** perché, tolte le detrazioni da lavoro dall'imposta, non hai imposte da pagare, il bonus non ti spetta. Questo accade per redditi lordi da lavoro dipendente fino a 8.000 euro. Se guadagni più di 8.000 euro all'anno e risulti incapiente grazie alle **detrazioni per carichi di famiglia** o alle altre detrazioni per oneri, il bonus ti viene riconosciuto lo stesso.

MISURE A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELLA DISOCCUPAZIONE

Le misure sono molte, troppe per riportarle in questo vademecum con un elenco esaustivo, ed inoltre sono molto particolareggiate in base alla specifica situazione lavorativa pregressa e mutevoli nel tempo.
In particolare, per quanto riguarda la disoccupazione e gli interventi di sostegno al reddito, vi ricordiamo che ci sono svariate tipologie di strumenti: c'è la disoccupazione agricola, la NASPI, l'ASPI, la mini ASPI, la disoccupazione per chi ha lavorato fuori dall'Italia, per chi vi rientra…
L'ente di riferimento è l'INPS, e potete avere informazioni dettagliate sui diritti a voi spettanti anche presso tutti i patronati del territorio, che provvederanno a prendere in carico la vostra particolare situazione lavorativa, anche di periodi limitati, e post lavorativa.
Per quanto invece riguarda le misure a favore dell'inserimento lavorativo, anche qui ci sono molte opportunità, oltre a quelle sopra richiamate: l'apprendistato, i tirocini, i corsi di formazione…
Sarà utile recarsi anche presso i Centri per l'Impiego del territorio, o all'Informagiovani per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze di Lecco.
Il **Centro per l'Impiego** è un ufficio della pubblica amministrazione a cui è demandata la funzione di gestire il mercato del lavoro a livello locale. I Centri per l'impiego dipendono dalle Regioni e operano a livello provinciale. Sono gli eredi del vecchio Ufficio di collocamento ovvero delle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego e il Collocamento in Agricoltura (SCICA).
I compiti sono:

- in materia di collocamento dei lavoratori presso datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, dello spettacolo, domestici, non comunitari, a domicilio, ecc.;
- in materia di lavoratori disabili, cosiddetto collocamento obbligatorio ai sensi della L. 68/1999;

- in materia di avviamento dei lavoratori vincitori di concorso pubblico, tranne quelli delle Amministrazioni statali centrali;
- preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- iniziative per incrementare il lavoro femminile;
- programmazione in materia di mercato del lavoro, soggetti svantaggiati, tirocini, ecc.

L'Informagiovani, invece, offre consulenza ai giovani per le tematiche del lavoro, della formazione, dell'impegno sociale.. il link è il seguente: http://www.comune.lecco.it/index.php/siti-tematici/informagiovani.

DOTE SPORT

COS'È:

La Dote Sport, in attuazione dei criteri stabiliti con DGR n. 3731 del 19/06/2015, si colloca all'interno di strategie più complessive mirate a sostenere l'investimento regionale sulla diffusione della pratica sportiva come fattore di prevenzione e come volàno di valori educativi e di inclusione sociale.

Le spese ammissibili sono quelle di iscrizione e frequenza ai corsi o attività sportive.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE:

Possono accedere alla "Dote Sport" le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza da almeno 5 anni in Lombardia, maturata alla data di scadenza del Bando, di almeno uno dei due genitori, o del tutore con cui il minore convive, o del genitore affidatario;
- residenza del richiedente, in uno dei Comuni aderenti all'iniziativa;
- età del minore compresa tra 6 e 13 anni per la "Dote Junior" e tra 14 e 17 anni per la "Dote Teen" compiuti;
- valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità all'atto di presentazione della domanda non superiore a € 20.000,00;
- eventuale disabilità formalmente riconosciuta attraverso apposita certificazione, nel caso di domanda di Dote Sport per un minore disabile;
- preiscrizione o iscrizione del minore a corsi o attività sportive che si svolgono nel periodo settembre - giugno e che:

- prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;

- abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi;

- siano tenuti da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche scelte dalla famiglia tra quelle iscritte al Registro Coni o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva.

DOMANDA:

In considerazione del carattere sperimentale della Dote Sport e del suo forte orientamento alla persona, per la sua realizzazione, Regione Lombardia si avvale del supporto operativo dei Comuni che intendono aderire all'iniziativa.
Pertanto la domanda può essere presentata solo se il Comune di residenza del richiedente risulta tra i soggetti aderenti all'iniziativa.

ENTI DI RIFERIMENTO:

Per maggiori informazioni o chiarimenti sul bando, è possibile scrivere alla casella di posta elettronica: dotesport@regione.lombardia.it.

Per assistenza tecnica all'utilizzo del servizio on line per la compilazione della domanda sulla piattaforma SiAge Sistema Agevolazioni, scrivere a: siage@regione.lombardia.it, o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00. L'assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

BONUS CULTURA

COS'È:

500 euro da spendere in cultura: è questo il valore del bonus dedicato ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2016 o che (grazie alla legge di bilancio 2017) li compiranno nel corso del 2017. Il bonus cultura, operativo dal 3 novembre 2016 e **utilizzabile fino al 31 dicembre 2017**, può essere utilizzato per l'acquisto di libri, biglietti per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo o per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

DOMANDA:

Per prima cosa i diciottenni, per usufruire del bonus, devono richiedere l'attribuzione dell' identità digitale (**credenziali Spid**), rivolgendosi a Infocert, Poste Italiane, Sielte o Tim. I quattro soggetti (che vengono chiamati Identity Provider) offrono diverse modalità di richiesta. Basta andare su Spid.gov.it/richiedi-spid per trovare tutte le informazioni aggiornate su dove e come richiedere le credenziali Spid. La registrazione è consentita fino al **30 giugno 2017** (questo termine, inizialmente posto al 31 gennaio 2017, è stato prorogato).

Con l'identità digitale si può così accedere alla piattaforma informatica dedicata **www.18App.it** e iniziare a creare buoni fino a 500 euro. Ad ogni beneficiario è infatti attribuita una Carta elettronica utilizzabile, attraverso buoni di spesa, **entro il 31 dicembre 2017** presso le strutture inserite in un apposito elenco di esercenti fisici e online che aderiscono all'iniziativa. I buoni di spesa sono quindi generati dal beneficiario, che deve inserire i dati richiesti sulla piattaforma elettronica; quando l'esercizio commerciale o il luogo culturale accreditato accetta il voucher si riduce il credito disponibile.

In qualunque momento si può decidere di annullare un buono non ancora validato e crearne un altro, sempre nel limite dei 500 euro, ad eccezione dei buoni generati per musei, monumenti e parchi (che seguono un processo differente di validazione dei buoni). Nell'area autenticata dell'applicazione '18app' può essere sempre controllato lo stato del bonus cultura verificando l'importo residuo a disposizione per ulteriori acquisti e l'elenco dei buoni prenotati e validati.

L'acquisto può essere completato in diversi modi: stampando il buono e presentandolo alla cassa; presentando alla cassa un dispositivo (ad esempio smartphone o tablet) e visualizzando i dati identificativi del buono, corredati di codice alfanumerico di 8 cifre, QR code e barcode. Così facendo si permetterà all'esercente di validare il buono attraverso l'inserimento su '18app', nella sezione dedicata agli esercenti, del suo codice identificativo e del codice identificativo del buono, così da completare l'acquisto.

RIFERIMENTI PER LE PROVINCIE DI LECCO, MILANO, VARESE

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA NATALITA'	COMUNE DI MILANO	https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/assegno_famiglie https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/assegno_maternita https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/agevolazioni_famiglie_spostamenti_lombardia
	COMUNE DI LECCO	http://www.comune.lecco.it/index.php/archivio-news/23-news-dal-comune/3300-sia-sostegno-inclusione-attiva http://www.comune.lecco.it/index.php/siti-tematici/servizi-alla-persona/548-servizio-famiglia-e-territorio http://www.comune.lecco.it/index.php/servizi/orari-uffici/868-settore-politiche-sociali-e-famiglia
	COMUNE DI VARESE	http://www.comune.varese.it/assistenza-economica- http://www.comune.varese.it/assegno-nucleo-numeroso http://www.comune.varese.it/assistenza-domiciliare-ed-educativa http://www.comune.varese.it/assegno-di-maternita
SOSTEGNO PER GLI INQUILINI E PER LA CASA	COMUNE DI MILANO	https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/case_popolari https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Emergenza_abitativa/Bando_Morosita_Incolpevole https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Emergenza_abitativa/sfratto https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Emergenza_abitativa/Emergenza+Sanitaria https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Emergenza_abitativa/evento_catastrofico https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Emergenza_abitativa/emergenza_sociale https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/casa/Emergenza_abitativa/sostegno_affitto https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/contributi_solidarieta https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/bonus_energia
	COMUNE DI LECCO	http://www.comune.lecco.it/index.php/siti-tematici/servizi-alla-persona/550-servizi-integrati-per-la-domiciliarita http://www.comune.lecco.it/index.php/informazioni-utili-int/news-dal-territorio-menu-territorio-e-ambiente/1538-contributo-affitto-per-le-famiglie-disagiate http://www.comune.lecco.it/index.php/informazioni-utili-int/news-dal-territorio-menu-territorio-e-ambiente/3395-nuovo-bando-contributi-affitto-per-morosita-incolpevole http://www.aler-bg-lc-so.it/
	COMUNE DI VARESE	http://www.comune.varese.it/assistenza-per-la-casa http://www.comune.varese.it/contributi-per-l-affitto http://www.comune.varese.it/centro-emergenze-abitative http://www.comune.varese.it/contratti-di-locazione-agevolati
SOSTEGNO ALLA PERSONA	COMUNE DI MILANO	https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/SIA http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/iniziative_e_progetti/aiutami https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/contributi_persone_disabilita https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/Reddito+di+autonomia
	COMUNE DI LECCO	http://www.comune.lecco.it/index.php/siti-tematici/servizi-alla-persona/549-servizio-tutela-minori-e-legami-familiari http://www.comune.lecco.it/index.php/siti-tematici/servizi-alla-persona/551-rete-servizi-per-la-disabilita http://www.comune.lecco.it/index.php/siti-tematici/servizi-alla-persona/626-i-servizi-infanzia?showall=1 http://www.comune.lecco.it/index.php/siti-tematici/informagiovani
	COMUNE DI VARESE	http://www.comune.varese.it/carta-regionale-dei-servizi http://www.comune.varese.it/carta-sconto-carburante http://www.comune.varese.it/sostegno-rischio-esclusione-sociale http://www.comune.varese.it/reinserimento-sociale-e-lavorativo http://www.comune.varese.it/esenzione-ticket-farmaci http://www.comune.varese.it/monetine

MOVIMENTO CONSUMATORI

CHI SIAMO

Movimento Consumatori è un'associazione autonoma ed indipendente senza fine di lucro, nata nel 1985 per iniziativa di un gruppo di cittadini e di esperti, sollecitati dall'esigenza di tutelare i diritti dei consumatori.

Movimento Consumatori si prefigge i seguenti **obiettivi**:

- tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti, riconosciuti dalla legge 281/98, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, all'informazione ed alla corretta pubblicità, all'educazione, al consumo, alla correttezza dei contratti, all'erogazione di servizi pubblici efficienti;
- influenzare le controparti istituzionali e private perché forniscano servizi e prodotti che corrispondano alle esigenze dei consumatori e degli utenti;
- rappresentare i consumatori e gli utenti presso organismi pubblici e società private, erogatori di servizi e fornitori di beni;
- stimolare i mass media ad un'informazione corretta e puntuale in tema di tutela dei consumatori;
- sollecitare il consumatore a prendere coscienza dei propri diritti e doveri.

COSA FACCIAMO

Il Movimento Consumatori mette a disposizione dei soci i seguenti servizi di informazione, consumenza e assistenza.

I campi nei quali maggiormente si è distinto sono:

- la lotta all'indebitamento e al sovra indebitamento
- l'educazione finanziaria
- i rapporti con le società assicuratrici e gli istituti di credito;
- la sicurezza alimentare
- la contrattualistica.
- la tutela collettiva

Movimento Consumatori si finanzia attraverso le quote associative e la realizzazione di progetti finanziati da enti pubblici e private.

"Consumers'News" è il periodico del Movimento Consumatori, in veste di newsletter settimanale. Contiene aggiornamenti sulle tematiche consumeristiche di attualità nazionali ed europee, test ed indagini, relazioni sulle attività dell'associazione.
Consumers' Magazine è il mensile MC, ricco di notizie sul mondo del consumerismo e di approfondimenti su tematiche di interesse per i cittadini. Consumers'Channel è la web radio del Movimento Consumatori. Nella sua programmazione sono presenti notizie sul mondo delle associazioni, interviste ad esperti del settore e tanta musica.
Elemento distintivo dell'azione di MC è l'attenzione nei confronti dei problemi pratici che il consumatore si trova a dover affrontare nella vita quotidiana.
Sin dalla nascita, MC ha ritenuto prioritario impegnarsi in azioni che contribuissero alla presa di coscienza non solo dei diritti, ma anche dei doveri da parte dei consumatori.

Per questo non rifiuta l'impegno alla difesa di "ideali" che, anche se non condivisi totalmente, perché apparentemente impopolari, possono contribuire ad una civile vita di relazione nel rispetto delle diverse visioni della realtà sociale.

CONTATTI

Sede Nuovo Comitato Regionale Lombardo
via Guglielmo Pepe 14, 20159 Milano
telefono 02 80583136
fax 02 86910660.
lombardia@movimentoconsumatori.it
www.movimentoconsumatorilombardia.it

Sezione Lecco
via Leonardo da Vinci, 32 - 23900 Lecco
Tel. 0341 365555 - Fax 1782267299
lecco@movimentoconsumatori.it
www.movimentoconsumatorilecco.info

Sezione Milano
via Guglielmo Pepe, 14 - 20159 Milano
Tel. 02 80583136 - Fax 02 86910660
milano@movimentoconsumatori.it
www.movimentoconsumatorimilano.it

Sezione Varese
piazza F. De Salvo, 5 - 21100 Varese
Tel./Fax 0332 810569
varese@movimentoconsumatori.it
www.movimentoconsumatori.varese.it